



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 140

2° Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 27 settembre 2023

---

---

**INDICE****Commissioni riunite**

8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria (notturna)</i> . . . . .	»	90

---

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

**COMMISSIONI 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> RIUNITE**

**8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)**

**9<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

Mercoledì 27 settembre 2023

**Plenaria**

**13<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione*  
FAZZONE

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi.*

*La seduta inizia alle ore 11,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il presidente FAZZONE comunica che i Relatori hanno presentato la proposta di coordinamento Coord. 1 e l'emendamento 28.500, che recepisce la condizione posta sul testo dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, entrambi pubblicati in allegato. All'emendamento 19.0.500 dei Relatori è stato presentato un solo subemendamento, parimenti pubblicato in allegato.

Il Governo ha presentato gli emendamenti 1.1000, 23.1000 e 26.1000, in relazione ai quali sono stati presentati nel complesso 48 subemendamenti, tutti pubblicati in allegato.

Sono stati altresì presentati gli emendamenti 4.0.7 (testo 2), 4.0.8 (testo 2), 4.0.9 (testo 2), 10.14 (testo 2), 15.5 (testo 2), 15.0.4 (testo 2)

(già em. 15.3 testo 2), 23.1000/13 (testo 2), 27.0.5 (testo 2), 27.0.5 (testo 3), pubblicati in allegato.

Gli emendamenti 20.4, 3.12 e 3.14, 17.10, 5.4 sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/854/7/8 e 9, G/854/8/8 e 9, G/854/9/8 e 9, G/854/10/8 e 9, pubblicati in allegato. La senatrice Minasi ha aggiunto la firma all'emendamento 15.0.4 (testo 2).

Conformemente alle deliberazioni già adottate, dichiara improponibili l'emendamento 15.5 (testo 2), limitatamente ai commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*sexies*, nonché gli emendamenti 27.0.5 (testo 2) e 27.0.5 (testo 3).

A seguito di un supplemento di istruttoria, l'emendamento 27.0.8 è invece riammesso all'esame.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) chiede la rivalutazione degli emendamenti 11.0.27, 11.0.28, 11.0.29, 11.0.30 e 11.0.31, a firma di senatori della maggioranza, che sono stati, a suo avviso erroneamente, ammessi all'esame. Ritene invece che essi siano estranei al provvedimento e domanda dunque le motivazioni dell'istruttoria compiuta dai Presidenti.

Il presidente FAZZONE afferma di aver ritenuto opportuno, anche alla luce del testo governativo, includere temi comunque affini con la complessità del provvedimento.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) chiede chiarimenti sul ruolo del Governo nell'istruttoria relativa alle improponibilità.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) prende quindi atto che anche la maggioranza ha riconosciuto il carattere *omnibus* del provvedimento e chiede di riammettere all'esame le proposte 25.0.4, 25.3 e 26.29.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) esprime perplessità sul metodo illustrato dal Presidente, lamentando peraltro che sia stata più volte rinviata la discussione sul provvedimento.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) ribadisce a sua volta l'estraneità delle proposte 11.0.27, 11.0.28, 11.0.29, 11.0.30 e 11.0.31, le quali, trattando il tema della caccia, non sono a suo giudizio affini al provvedimento e rischiano anche di violare normative europee. Invoca dunque un atto di responsabilità dei firmatari degli emendamenti citati, tanto più che di tali proposte non si ravvisa l'urgenza.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) ricorda a sua volta di aver contestato la proponibilità delle citate proposte emendative, totalmente estranee agli ambiti trattati dal provvedimento. Deplora dunque la forzatura compiuta.

Il presidente FAZZONE precisa anzitutto di aver verificato il provvedimento nella sua complessità, rispetto alle finalità sottese alle diverse

disposizioni. Afferma poi che le richieste di riesame sarebbero dovute pervenire per tempo, onde poter consentire ai Presidenti un ulteriore approfondimento. Quanto agli emendamenti citati dalla senatrice Di Girolamo, fa presente che essi effettuano un intervento estemporaneo sul Testo unico della finanza. Ricorda peraltro che la decisione sulle improponibilità, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Regolamento, spetta inappellabilmente al Presidente e non può pertanto aprirsi su di essa un dibattito.

Dopo una breve interlocuzione tra il senatore NAVE (*M5S*) in merito all'emendamento 19.16 e il presidente FAZZONE, interviene il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), affermando che gli emendamenti del Governo hanno di fatto stravolto il provvedimento. Nel sottolineare che sono in corso discussioni anche nella stessa maggioranza, come testimoniano alcuni passi indietro rispetto a proposte emendative presentate e in procinto di essere ritirate, evidenzia con disappunto come alcuni emendamenti del suo Gruppo, giudicati improponibili, siano stati poi di fatto inseriti in ulteriori provvedimenti governativi. A fronte di tale situazione, chiede pertanto che si proceda con l'esame di tutti gli emendamenti solo una volta acquisiti i pareri del Governo, reputando doveroso disporre del quadro d'insieme da parte dell'Esecutivo.

La senatrice NATURALE (*M5S*) richiama nuovamente il carattere, a suo giudizio estraneo, delle proposte 11.0.29, 11.0.30 e 11.0.31, prendendo atto che non si possa aprire una discussione sulla decisione dei Presidenti. Sollecita quindi i firmatari affinché ritirino tali proposte, al fine di tutelare la salute, considerato in particolare che alcune di esse potrebbero incidere negativamente sulle contaminazioni da piombo.

Il presidente FAZZONE assicura al senatore Martella di aver sollecitato il Governo affinché si procedesse nel senso indicato. Comunica dunque che sono pervenuti i pareri, ad eccezione di alcune proposte emendative che potrebbero essere accantonate in attesa dell'orientamento del Ministero dell'economia.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), pur comprendendo il ruolo del Presidente e la complessità del momento, fa notare che ciò porterà inevitabilmente ad un esame frammentato, al contrario della propria richiesta. Occorre invece conoscere tutti i pareri del Governo proprio per comprendere l'atteggiamento generale sulle proposte emendative. Propone pertanto di iniziare l'illustrazione dei subemendamenti presentati, nell'attesa che si concluda l'istruttoria del Governo, tanto più che – ribadisce – le proposte dell'Esecutivo hanno stravolto l'impostazione iniziale del decreto-legge. Procedere in senso contrario significherebbe, a suo giudizio, determinare una forzatura inaccettabile.

Il presidente FAZZONE concorda che un rapporto più funzionale tra Governo e Parlamento consentirebbe di procedere in maniera ordinata.

Garantisce comunque che l'Esecutivo è stato ripetutamente sollecitato in tal senso. Ritiene inoltre che si possa avviare l'esame, anche con le votazioni, degli articoli per i quali l'istruttoria può dirsi compiuta, tanto più che rientra nei poteri presidenziali, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del Regolamento, la facoltà di modificare l'ordine delle votazioni, ove necessario.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) ritiene che sussistano temi formali e sostanziali connessi ai due principali articoli del provvedimento, l'articolo 1 e l'articolo 26. In proposito, afferma che le modifiche apportate attraverso gli emendamenti governativi hanno di fatto annullato i requisiti di necessità e urgenza, tenuto conto che l'emendamento 1.1000 elimina il tetto ai prezzi, e dunque l'automatismo previsto inizialmente, e che l'emendamento 26.1000 consente alle banche di operare sulle riserve. Riallacciandosi a quanto affermato dal senatore Martella, reputa a sua volta essenziale conoscere l'opinione del Governo sui subemendamenti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente FAZZONE rammenta che gli emendamenti da 01.1 a 01.6 sono improponibili, mentre l'emendamento 01.7 sarà trattato all'articolo 26, unitamente alle proposte 24.0.2 e 26.30, in virtù della materia trattata.

Considerato che il Governo ha presentato l'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell'articolo 1, invita i relatori e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sui relativi subemendamenti.

Con riferimento ai subemendamenti presentati all'emendamento 1.1000, il vice ministro RIXI manifesta un parere contrario su tutte le proposte.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al Vice Ministro.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) chiede le motivazioni del parere contrario espresso dal rappresentante del Governo.

Il Vice Ministro RIXI puntualizza che i subemendamenti sono difformi dall'impostazione dell'emendamento governativo.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) si dichiara perplesso dalle affermazioni del Vice Ministro, in quanto i subemendamenti recano delle specificazioni al testo governativo, tanto più che l'emendamento 1.1000 di fatto rinuncia a svolgere un controllo sui prezzi, delegando l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Ciò testimonia l'assenza di politica industriale, tanto più che i poteri dell'AGCM sono già previsti a legislazione vigente.

Il senatore NAVE (*M5S*) dichiara il voto contrario sul subemendamento 1.1000/1, ritenendo che il tavolo per la definizione di accordi tra Governo e compagnie aeree non possa essere sostitutivo delle procedure in atto.

Verificata la presenza del numero legale, le Commissioni riunite respingono il subemendamento 1.1000/1.

Sul subemendamento 1.1000/2 il senatore NICITA (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando che un intervento di politica industriale potrebbe essere realizzato con forme di sussidio o rimborso per soggetti in condizione di fragilità, nella prospettiva di compensare parte delle maggiorazioni dei costi.

Posto ai voti, il subemendamento 1.1000/2 non è approvato.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), nel raccomandare l'approvazione del subemendamento 1.1000/3, reputa eccessivamente semplicistica la risposta del Vice Ministro, tanto più che alcuni subemendamenti non recano spese. Invoca quindi maggiore rispetto per il lavoro dei Gruppi di opposizione, invitando il rappresentante del Governo a entrare nel merito delle specifiche proposte.

Si associa il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) il quale, pur comprendendo le scelte politiche sottese alla chiusura del Governo rispetto alle proposte subemendative, ritiene che ciò mascheri tanto un pregiudizio quanto una scarsa attenzione al merito.

Posti distintamente in votazione, i subemendamenti 1.1000/3, 1.1000/4 e 1.1000/5 sono respinti.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo sul subemendamento 1.1000/6 interviene il senatore NICITA (*PD-IDP*), lamentando l'inefficacia delle politiche industriali del Governo, anche con riferimento al settore aeroportuale, e rilevando criticamente l'assenza di un'analisi sulle conseguenze delle misure previste.

Con distinte votazioni, i subemendamenti 1.1000/6 e 1.1000/7 risultano respinti.

Il senatore FINA (*PD-IDP*) chiede le motivazioni del parere contrario sulla proposta 1.1000/8.

Il Vice Ministro ribadisce le considerazioni già espresse.

Il senatore FINA (*PD-IDP*) deplora il carattere tautologico delle risposte del Governo, che dimostrano a suo giudizio una contrarietà di

principio al confronto. Reputa invece che il Governo debba argomentare le proprie decisioni per rispetto del Parlamento. Con riferimento al subemendamento 1.1000/8, fa presente che esso semplifica le procedure nel caso di prenotazioni effettuate avvalendosi di soggetti terzi. Ne raccomanda pertanto l'approvazione.

Il senatore NAVE (*M5S*) sottoscrive il subemendamento 1.1000/8, rilevando criticamente che le compagnie aeree utilizzano sistemi di riconoscimento facciale per meri scopi economici.

Posto ai voti, il subemendamento 1.1000/8 non è approvato.

Per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.1000/9 interviene il senatore NICITA (*PD-IDP*), sottolineando che nell'ordinamento è spesso previsto che le Autorità indipendenti acquisiscano reciprocamente i rispettivi pareri per i settori di competenza, come prevede la proposta a sua firma.

Il Vice Ministro RIXI fa presente che l'emendamento governativo 1.1000 è il frutto di una interlocuzione tanto con le Istituzioni europee quanto con l'AGCM; le eventuali modifiche vanificherebbero dunque l'impostazione degli accordi assunti.

Prende nuovamente la parola il senatore NICITA (*PD-IDP*) per puntualizzare che il parere di un'Autorità indipendente è pienamente compatibile con la normativa europea e sarebbe pertanto apprezzato.

Posto ai voti, il subemendamento 1.1000/9 non è approvato.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono i subemendamenti 1.1000/10 e 1.1000/11, previo intervento del senatore MAGNI (*Misto-AVS*).

Con successive votazioni, le Commissioni riunite respingono altresì i subemendamenti 1.1000/12 e 1.1000/13, mentre approvano l'emendamento 1.1000, con conseguente preclusione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

In sede di articolo 2, il vice ministro RIXI manifesta parere contrario sull'emendamento 2.1, nonché sulle proposte 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4, proponendo l'accantonamento del 2.0.5.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al Vice Ministro.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 2.1, si sofferma sui problemi connessi all'insularità, rite-

nendo che le isole dovrebbero essere considerate come aeroporti a bassa densità. Pone altresì l'accento sull'esigenza di sostenere la domanda, attraverso apposite risorse, e di potenziare il collegamento tra le tratte.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 2.1, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4 sono respinti.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) rinnova la richiesta di disporre preventivamente dei pareri del Governo su tutte le proposte emendative, avendo appreso che sono in corso ulteriori interlocuzioni in vista di riformulazioni.

Il presidente FAZZONE invita a proseguire l'esame, precisando che l'emendamento 2.0.5 sarà accantonato unitamente alle proposte vertenti su identico tema, ossia gli emendamenti 3.0.1, 21.10, 21.0.19, 21.0.20, 23.0.9 e 23.0.10.

Prendono atto le Commissioni riunite.

*La seduta, sospesa alle ore 12,10, riprende alle ore 13,40.*

Il presidente FAZZONE comunica che sono state ritirate le proposte 26.3, 26.1000/1, 13.10 e 13.13 e che i senatori del Gruppo Lega delle due Commissioni hanno sottoscritto i seguenti emendamenti: 3.6, 3.10, 5.3, 5.0.4, 6.1, 7.2, 10.14, 10.16 testo 2, 10.0.4, 11.2 testo 2, 11.3, 11.5, 12.15, 12.0.11, 14.9, 15.1, 16.5, 17.1, 18.3, 18.7, 18.0.10, 19.1, 19.3, 19.9, 19.10, 20.8, 20.9, 20.14, 21.1, 21.8, 21.9, 21.18, 21.0.10, 21.0.16, 21.0.19, 21.0.24, 22.1, 22.2, 22.8, 22.9, 22.10, 22.11, 23.1, 23.8, 24.1 e 24.0.1.

In sede di articolo 3, il vice ministro RIXI manifesta parere contrario su tutte le proposte emendative, ad eccezione degli identici emendamenti 3.6, 3.7 e 3.8, sui quali dà lettura di una riformulazione, degli identici emendamenti 3.10 e 3.11, che chiede di accantonare, degli identici emendamenti 3.43 e 3.44, di cui chiede analogamente l'accantonamento, e dell'emendamento 3.0.1, già accantonato unitamente all'emendamento 2.0.5. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 3.25.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al Vice Ministro.

Le Commissioni riunite convengono quindi di accantonare gli emendamenti 3.10, identico al 3.11, e 3.43, identico al 3.44.

Con successive e distinte votazioni le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 3.1, 3.2 (testo 2), 3.3 (testo 2), 3.4 e 3.5.

Con riferimento alla riformulazione proposta dal Vice Ministro sull'emendamento 3.8, identico agli emendamenti 3.6 e 3.7, prende la parola la senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*), ritenendo che il richiamo alla eccezionalità dei flussi turistici rischi di essere generico, tanto più che vi sono eventi ricorrenti e non qualificabili come eccezionali.

Concorda il senatore NICITA (*PD-IDP*), primo firmatario della proposta 3.6, reputando la riformulazione riduttiva.

Le Commissioni riunite convengono quindi di accantonare gli identici emendamenti 3.6, 3.7 e 3.8.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 3.9, 3.13 e 3.15 sono respinti.

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) ritira gli emendamenti 3.16, 3.17, 3.26 e 3.52.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) ritira le proposte 3.20, 3.27 e 3.51.

Il senatore SIGISMONDI (*FdI*) sottoscrive l'emendamento 3.25 e lo ritira.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.18, 3.19, 3.21, 3.22, gli identici 3.23 e 3.24, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 e 3.33.

Il presidente DE CARLO (*FdI*) sottoscrive l'emendamento 3.34, che risulta approvato dalle Commissioni riunite.

Posti distintamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 3.35 e 3.36.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) chiede le ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento 3.37, che non contrasta con l'obiettivo dell'articolo, ma va a favore di una categoria professionale, istituendo il registro elettronico delle patologie e dei decessi derivanti dall'attività di autista del trasporto pubblico non di linea.

Il vice ministro RIXI fa presente che, dall'istruttoria compiuta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è già prevista una banca dati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Il senatore BASSO (*PD-IDP*), alla luce dei chiarimenti del Governo, ritira l'emendamento 3.37 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/854/14/8 e 9, pubblicato in allegato.

Con successive votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 3.38, 3.39, 3.40 e 3.41.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) chiede un supplemento di istruttoria sulla proposta 3.42, reputando necessario chiarire quali siano le condizioni per avvalersi delle seconde guide.

Su proposta del vice ministro RIXI, le Commissioni riunite conven-gono di accantonare l'emendamento 3.42.

Posto ai voti, l'emendamento 3.45 è respinto.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) chiede le ragioni del parere contrario sull'emendamento 3.47, domandando altresì la frequenza delle riunioni delle apposite commissioni regionali.

Il vice ministro RIXI replica che dall'analisi degli emendamenti presentati si è ritenuta preferibile la stesura originaria.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 3.47, 3.48, 3.49, 3.50 e 3.53.

Il presidente FAZZONE fa presente che l'emendamento 3.0.2 è analogo alle proposte 19.0.2, 21.0.21, 21.0.22, 21.0.23 e 23.0.11 e sarà messo pertanto in votazione congiuntamente a tali proposte.

Alla luce di tale dichiarazione gli emendamenti 21.0.21, 21.0.22, 21.0.23 vengono ritirati dai rispettivi proponenti.

All'esito di un'unica votazione, le proposte 3.0.2, 19.0.2 e 23.0.11 sono respinte dalle Commissioni riunite.

In sede di articolo 4, il vice ministro RIXI manifesta un avviso contrario sugli emendamenti da 4.1 a 4.5, domandando invece l'accantonamento delle identiche proposte 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5 e 4.0.6. Invita poi i proponenti a ritirare le proposte 4.0.7 (testo 2), 4.0.8 (testo 2), 4.0.9 (testo 2), 4.0.10 e 4.0.11, altrimenti il parere è contrario.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al Vice Ministro.

Accedendo all'invito del Vice Ministro, vengono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 4.2 – trasformato nell'ordine del giorno G/854/12/8 e 9, pubblicato in allegato –, 4.5 – sottoscritto dal presidente DE CARLO (*FdI*) –, 4.0.7 (testo 2), 4.0.8 (testo 2) e 4.0.11.

Le Commissioni riunite convengono poi di accantonare gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5 e 4.0.6.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) reputa inaccettabile la chiusura manifestata sull'emendamento 4.1, quanto meno per la parte che amplia il termine di riferimento della misura agli ulteriori eventi che hanno colpito le isole fino al 30 agosto 2023.

Il vice ministro RIXI specifica che l'emendamento 4.1 ha registrato un parere contrario del Dicastero del turismo e che esso amplia l'ambito di azione anche agli eventi atmosferici che hanno colpito la Liguria e la Lombardia.

Con successive votazioni, risultano respinti gli emendamenti 4.1, 4.3, 4.4, 4.0.9 (testo 2) e 4.0.10.

In sede di articolo 5, il Vice Ministro si dichiara contrario all'emendamento 5.1, invitando poi a ritirare l'emendamento 5.2. Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 5.3, sugli identici emendamenti 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8, nonché sulla proposta 5.0.4.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al Vice Ministro.

La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 5.2.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.1, prende la parola il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), lamentando che più di una volta il ministro Urso abbia dapprima annunciato una serie di provvedimenti, per poi modificarli in buona parte. Dopo aver precisato che l'emendamento a sua firma stanziava risorse per la realizzazione di stabilimenti in Italia, destinati alla produzione di *chip*, sollecita l'Esecutivo a spiegare perché alcuni insediamenti produttivi siano andati persi, come più volte chiesto in atti di sindacato ispettivo. Paventa dunque il rischio che si perdano ulteriori occasioni per compiere scelte qualificanti in termini di politica industriale.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1 è respinto.

Con successive votazioni, le Commissioni riunite approvano gli emendamenti 5.3, gli identici 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8, nonché la proposta 5.0.4.

In sede di articolo 6, il Vice Ministro manifesta un avviso favorevole sull'emendamento 6.1 che, con l'avviso conforme dei RELATORI, risulta approvato dalle Commissioni riunite.

In sede di articolo 7, il vice ministro RIXI manifesta un avviso contrario sull'emendamento 7.1 e favorevole sull'emendamento 7.2.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al Vice Ministro.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) chiede di rivalutare il parere espresso sulla proposta 7.1 che estende la possibilità di esercitare i poteri speciali alle infrastrutture portuali.

Risponde il vice ministro RIXI, apprezzando la finalità dell'emendamento che potrebbe essere affrontato in un disegno più organico in materia portuale. Suggerisce dunque di ritirarlo per trasformarlo in ordine del giorno.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) ritira l'emendamento 7.1, riservandosi di ripresentarlo sul disegno di legge in materia di concorrenza (A.S. n. 795), chiedendo un impegno del Governo a valutarlo in quella sede. Presenta quindi l'ordine del giorno G/854/13/8 e 9, pubblicato in allegato, che recepisce i contenuti del suddetto emendamento 7.1.

Posto ai voti, l'emendamento 7.2 è approvato.

In sede di articolo 8, il Vice Ministro manifesta parere contrario sugli emendamenti 8.1 e 8.2, chiedendo di accantonare la proposta 8.4.

I RELATORI esprimono avviso conforme al Vice Ministro.

Le Commissioni riunite convengono di accantonare l'emendamento 8.4.

Con successive votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 8.1 e 8.2.

In sede di articolo 9, il Vice Ministro manifesta parere contrario sull'emendamento 9.1.

Concordano i RELATORI.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 9.1, deplorando che si deroghi continuamente dalla normativa vigente, senza ascoltare i territori.

Posto ai voti, l'emendamento 9.1 è respinto.

In sede di articolo 10, il vice ministro RIXI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative, ad eccezione dell'emendamento 10.14

(testo 2), che chiede di accantonare, dell'emendamento 10.16, su cui il parere è favorevole, nonché delle proposte 10.0.4 e 10.0.5, di cui parimenti chiede l'accantonamento.

I RELATORI esprimono avviso conforme al Vice Ministro.

La senatrice ZEDDA (*FdI*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 10.14 (testo 2) e 10.16, sottoscritto anche dal presidente DE CARLO (*FdI*).

Le Commissioni riunite convengono di accantonare gli emendamenti 10.14 (testo 2), 10.0.4 e 10.0.5.

Posto ai voti, l'emendamento 10.1 è respinto.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) raccomanda l'approvazione delle proposte 10.2, 10.3 e 10.4, sottolineando che le misure di contrasto alla diffusione del granchio blu, contenute in un decreto assai variegato, non risultano a suo avviso sufficienti, considerando che alcune Regioni hanno chiesto lo stato di emergenza. Reputa perciò necessario incrementare le risorse e sostenere i lavoratori, tanto più che è stato accantonato l'emendamento 10.14 (testo 2), che ha a suo avviso una portata esigua rispetto alle esigenze del comparto.

Il presidente DE CARLO (*FdI*) tiene a precisare che, alla luce di interlocuzioni avute dal Governo con le associazioni di categoria, le risorse previste dall'emendamento 10.14 (testo 2) risultano congrue, considerato che saranno poi ulteriormente stanziati altri 10 milioni di euro e saranno garantite agli acquacoltori le stesse prerogative degli agricoltori. Rivendica pertanto la prontezza dell'Esecutivo che ha agito in maniera condivisa con i soggetti coinvolti.

All'esito di distinte votazioni, gli emendamenti 10.2, 10.3 e 10.4 sono respinti.

La senatrice NATURALE (*M5S*), raccomandando l'approvazione dell'emendamento 10.5, reputa che i fondi possano essere utilizzati in maniera diversa, non destinandoli esclusivamente allo smaltimento. Afferma infatti che le modalità di pesca a strascico del granchio blu rischiano di essere penalizzanti per il resto delle specie, mentre sarebbe preferibile un metodo di pesca selettiva, anche valutando le diverse fasi di crescita di tale fauna ittica. Invoca pertanto un intervento strutturale di contenimento che non danneggi l'ecosistema.

Posti distintamente in votazione gli emendamenti 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 e 10.15 sono respinti.

Posto ai voti, l'emendamento 10.16 risulta approvato.

Con successive votazioni, le Commissioni riunite respingono altresì gli emendamenti 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.0.1, 10.0.2 e 10.0.3.

In sede di articolo 11, il Vice Ministro RIXI si dichiara contrario all'11.1, chiedendo di accantonare l'emendamento 11.2 (testo 2). Esprime invece un avviso favorevole sulle proposte 11.3 e 11.5, invitando i proponenti a ritirare gli emendamenti 11.4, 11.7 (identico a 11.8 e 11.9), 11.0.7 e 11.0.10 (identico a 11.0.11 e 11.0.12). Domanda altresì l'accantonamento degli emendamenti 11.0.22, 11.0.27 (identico a 11.0.28), 11.0.29 (identico a 11.0.30) e 11.0.31. Il parere è contrario sulle restanti proposte.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al Vice Ministro.

Le Commissioni riunite convengono di accantonare le proposte 11.2 (testo 2), 11.0.22, 11.0.27 – sottoscritto anche dalla senatrice ZEDDA (*FdI*) – 11.0.28, 11.0.29 – parimenti sottoscritto dalla senatrice ZEDDA (*FdI*) – 11.0.30 e 11.0.31.

Gli emendamenti 11.4, 11.7, 11.8, 11.9, 11.0.7, 11.0.10 e 11.0.11 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

La senatrice NATURALE (*M5S*) si domanda se le ragioni del parere contrario espresso dal Governo sulla proposta 11.1 siano motivate dal fatto che la locuzione « produzioni viticole » comprenda già l'uva da tavola oltre a quella da vino. Chiede dunque un approfondimento.

Dopo brevi interventi del senatore PATUANELLI (*M5S*) e del presidente DE CARLO (*FdI*), le Commissioni riunite convengono di accantonare l'emendamento 11.1.

Dopo che il presidente DE CARLO (*FdI*) ha sottoscritto gli emendamenti 11.3 e 11.5, essi sono posti distintamente in votazione e approvati.

Con successive votazioni, risultano respinti gli emendamenti 11.6, 11.10, 11.11, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.8, 11.0.9, 11.0.12 e 11.0.13.

In sede di articolo 12, il Vice Ministro manifesta un avviso contrario su tutte le proposte emendative, ad eccezione dell'emendamento 12.15, per il quale il parere favorevole è subordinato ad una riformulazione di cui dà lettura, 12.0.11, su cui il parere è favorevole, nonché 12.0.13

(identico a 12.0.14) e 12.0.16 (identico a 12.0.17), per i quali chiede l'accantonamento.

Concordano i RELATORI.

Le Commissioni riunite convengono di accantonare gli emendamenti 12.0.13 (identico a 12.0.14) e 12.0.16 (identico a 12.0.17).

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 12.11.

All'esito di successive votazioni, risultano respinti gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 (identico a 12.5), 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.12 (identico a 12.13) e 12.14.

Il presidente DE CARLO (*Fdi*) sottoscrive l'emendamento 12.15 e lo riformula in un testo 2 (pubblicato in allegato) che risulta approvato dalle Commissioni riunite.

Posti distintamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 12.16 e 12.17, mentre l'emendamento 12.0.11 risulta approvato.

In sede di articolo 13, il vice ministro RIXI manifesta un avviso contrario su tutte le proposte emendative, nonché sui subemendamenti all'emendamento 13.0.1000, sul quale invece il parere è favorevole.

Il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore ROSSO (*FI-BP-PPE*), manifesta un avviso conforme a quello del Vice Ministro, chiedendo tuttavia l'accantonamento delle proposte 13.2 e 13.16.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) chiede di accantonare anche l'emendamento 13.9, che tratta una materia analoga all'emendamento 13.16.

Le Commissioni riunite convengono di accantonare gli emendamenti 13.2, 13.9 e 13.16 – sottoscritto anche dal senatore BASSO (*PD-IDP*).

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 13.1 e 13.3 sono respinti.

Gli emendamenti 13.4 e 13.5 vengono ritirati dai rispettivi proponenti.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono le proposte 13.6 e 13.7.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 13.8, sottolineando la necessità di abbassare la soglia che consente di considerare i grandi programmi di investimento esteri, al fine di includere anche opere portuali strategiche.

Posto ai voti, l'emendamento 13.8 è respinto.

La senatrice SIRONI (*M5S*) manifesta perplessità sul parere contrario espresso in relazione all'emendamento 13.11, in quanto occorre ampliare almeno a trenta giorni il tempo per consentire alle amministrazioni concertate di rendere i prescritti pareri.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 13.11, 13.12, 13.14, 13.17, 13.18 e 13.19.

Con riferimento al subemendamento 13.0.1000/1, il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) invita a specificare le ragioni della contrarietà, tenuto conto che non è possibile, a suo giudizio, operare ristrutturazioni senza assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e la continuità lavorativa.

Dopo che il Vice Ministro ha confermato il parere contrario, il subemendamento 13.0.1000/1 non è approvato.

Sul subemendamento 13.0.1000/2 il vice ministro RIXI replica alla richiesta di chiarimenti del senatore NICITA (*PD-IDP*), precisando che l'emendamento 13.0.1000 – con cui si riproducono i contenuti del decreto-legge n. 118 – è stato concordato con i soggetti interessati e dunque ulteriori modifiche potranno, a suo giudizio, essere valutate solo in fase attuativa.

I senatori MAGNI (*Misto-AVS*) e PATUANELLI (*M5S*) sottoscrivono il subemendamento 13.0.1000/2.

Per dichiarazione di voto sulla proposta 13.0.1000/2 prende la parola il senatore NICITA (*PD-IDP*), ricordando che in attuazione del decreto-legge n. 118 è stato già adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'emendamento 13.0.1000 del Governo reca dunque un intervento di politica industriale, considerato il carattere strategico della rete. Al riguardo, reputa opportuno salvaguardarne il valore, non solo con riferimento ad un unico operatore, considerato il tema della riagggregazione successiva delle reti. Ribadisce dunque che le proposte subemendative erano finalizzate a qualificare meglio l'operazione intrapresa, anche per dare un segnale ai mercati. L'assenza di discussione sulla politica industriale rappresenta – a suo giudizio – motivo di preoccupazione, mentre sarebbe preferibile la costituzione di una società delle reti a prin-

cipale controllo pubblico. Domanda dunque un maggiore approfondimento.

Si associa il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), considerato che è in gioco anche il destino dei lavoratori, a fronte di un'operazione più finanziaria che industriale. Dichiara pertanto di sottoscrivere anche i subemendamenti 13.0.1000/3, 13.0.1000/4, 13.0.1000/5 e 13.0.1000/6.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) sottoscrive a sua volta le proposte 13.0.1000/3, 13.0.1000/4 e 13.0.1000/5.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) fa notare, con riferimento al subemendamento 13.0.1000/2, l'opportunità di prevedere quanto meno una relazione alle Camere quale requisito di trasparenza e garanzia.

Il vice ministro RIXI tiene a precisare che l'emendamento del Governo 13.0.1000 rappresenta uno strumento di carattere generale, peraltro di competenza del Dicastero delle imprese, cui riferirà le considerazioni sollevate.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) rileva criticamente che l'emendamento 13.0.1000 ha come diretto destinatario la società TIM.

I senatori BASSO (*PD-IDP*) e PATUANELLI (*M5S*) propongono di accantonare il subemendamento 13.0.1000/2, in vista di una riformulazione che elimini l'ultimo inciso relativo al parere delle Commissioni riunite e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e mantenga fermo il principio della relazione illustrativa alle Camere.

Con l'assenso del VICE MINISTRO, le Commissioni riunite convengono di accantonare il subemendamento 13.0.1000/2.

Posti distintamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 13.0.1000/3, 13.0.1000/4, 13.0.1000/5 e 13.0.1000/6.

Il presidente FAZZONE dispone pertanto l'accantonamento dell'emendamento 13.0.1000, cui si riferisce il subemendamento 13.0.1000/2, in precedenza accantonato.

In sede di articolo 14, il VICE MINISTRO manifesta un avviso contrario su tutte le proposte emendative, ad eccezione dell'emendamento 14.8 – che propone di accantonare – e del 14.9, su cui il parere è favorevole.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al Vice Ministro.

Le Commissioni riunite convengono quindi di accantonare l'emendamento 14.8.

Gli identici emendamenti 14.1 e 14.2 sono posti congiuntamente in votazione e respinti, così come, in unica votazione, le identiche proposte 14.3 e 14.4.

Le Commissioni riunite, con distinte votazioni, respingono poi gli emendamenti 14.5, 14.5 e 14.7, mentre approvano l'emendamento 14.9, sottoscritto dal presidente DE CARLO (*FdI*).

In sede di articolo 15, il Vice Ministro manifesta parere favorevole sull'emendamento 15.1 e contrario sulle ulteriori proposte, ad eccezione degli emendamenti 15.5 (testo 2), per la parte non dichiarata improponibile, 15.0.1, 15.0.2 e 15.0.3, che chiede di accantonare.

Concordano i RELATORI.

Le Commissioni riunite convengono quindi di accantonare gli emendamenti 15.5 (testo 2), per la parte ammissibile, 15.0.1, 15.0.2 e 15.0.3.

Posto ai voti, l'emendamento 15.1 è approvato.

All'esito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 15.4 e 15.0.4 (testo 2).

In sede di articolo 16, il vice ministro RIXI chiede di accantonare la proposta 16.4, esprimendo parere contrario sugli emendamenti 16.1, 16.2, 16.3. Sulla proposta 16.5 dà lettura di una riformulazione, cui è subordinato il parere favorevole.

Si associano i RELATORI.

Le Commissioni riunite convengono quindi di accantonare l'emendamento 16.4.

Con distinte votazioni sono quindi respinti l'emendamento 16.1, nonché gli identici 16.2 e 16.3.

Il senatore SIGISMONDI (*FdI*) riformula l'emendamento 16.5 in un testo 2, pubblicato in allegato, recependo le indicazioni del Vice Ministro. L'emendamento viene posto ai voti e approvato.

In sede di articolo 17, il vice ministro RIXI manifesta un parere contrario su tutte le proposte emendative, ad eccezione degli emendamenti 17.1, 17.7, 17.8, 17.12 domandandone l'accantonamento. Sull'e-

emendamento 17.2 propone una riformulazione, cui è subordinato un parere favorevole.

Si associano i RELATORI.

Le Commissioni riunite convengono dunque di accantonare gli emendamenti 17.1, 17.7, 17.8 – sottoscritto anche dai senatori BASSO (*PD-IDP*) e FREGOLENT (*Az-IV-RE*) –, 17.12.

La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) non concorda con la riformulazione proposta dal Governo in merito all'emendamento 17.2 e lo ritira.

Gli emendamenti 17.9, 17.11 e 17.13 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Posto ai voti, l'emendamento 17.3 non è approvato.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BASSO (*PD-IDP*), l'emendamento 17.4 è respinto dalle Commissioni riunite, così come gli identici emendamenti 17.5 e 17.6.

In sede di articolo 18, il vice ministro RIXI manifesta parere contrario sugli emendamenti 18.1 e 18.6, e invita i firmatari a ritirare le proposte 18.4 e 18.5. Il parere è invece favorevole sulla proposta 18.3, previa riformulazione di cui dà lettura. Propone poi di accantonare gli emendamenti 18.2 e 18.0.1, vertenti su analoga materia, nonché gli identici 18.7 e 18.8, 18.9, 18.10 e 18.0.10.

I RELATORI esprimono un avviso concorde a quello del Vice Ministro.

Gli emendamenti 18.4, 18.5 e 18.7 vengono ritirati dal senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), che riformula l'emendamento 18.3 in un testo 2, pubblicato in allegato.

All'esito di distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 18.1 e approvano l'emendamento 18.3 (testo 2).

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 18.6, che mira a coinvolgere le Commissioni parlamentari nell'attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di assicurare il controllo del Parlamento.

Posto ai voti, l'emendamento 18.6 è respinto.

*La seduta sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 16,10.*

Il presidente FAZZONE avverte che proseguirà l'esame degli emendamenti a partire da quelli presentati all'articolo 19.

Il vice ministro RIXI domanda di accantonare l'emendamento 19.1, esprimendo poi un parere contrario sull'emendamento 19.2. Il parere è invece favorevole sugli identici emendamenti 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, previa riformulazione di cui dà lettura. Analogamente, si esprime in senso favorevole sugli emendamenti 19.9 e 19.10. In merito agli emendamenti 19.11 e 19.12, dà lettura di due distinte riformulazioni cui è subordinato il parere favorevole. Invita poi a ritirare gli emendamenti 19.14, 19.16 e 19.0.1. Il parere è parimenti favorevole sugli emendamenti 19.15, previa riformulazione, e 19.17. Chiede infine di accantonare le proposte 19.0.500/1 e 19.0.500.

Concordano i RELATORI.

Le Commissioni riunite convengono quindi di accantonare gli emendamenti 19.1, 19.0.500/1 e 19.0.500.

Posto ai voti, l'emendamento 19.2 è respinto.

I senatori SIGISMONDI (*FdI*), PAROLI (*FI-BP-PPE*), DI GIROLAMO (*M5S*), BASSO (*PD-IDP*), FREGOLENT (*Az-IV-RE*) e Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) riformulano rispettivamente le proposte 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7 e 19.8 in testi 2, di identico contenuto, pubblicati in allegato, che vengono posti congiuntamente in votazione e approvati.

Le Commissioni riunite, con distinte votazioni, approvano altresì gli emendamenti 19.9 e 19.10, sottoscritti dal presidente DE CARLO (*FdI*).

La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 19.11 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene approvato dalle Commissioni riunite.

La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) riformula anche l'emendamento 19.12, in un testo 2, pubblicato in allegato, cui aggiungono la firma tutti i senatori del Gruppo M5S delle due Commissioni, le senatrici ZEDDA (*FdI*) e FREGOLENT (*Az-IV-RE*) nonché i membri del Gruppo del Partito Democratico delle due Commissioni.

Posto ai voti, l'emendamento 19.12 (testo 2) è approvato.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi.

Gli emendamenti 19.14, 19.16 e 19.0.1 vengono ritirati dai rispettivi proponenti; l'emendamento 19.14 è trasformato nell'ordine del giorno

G/854/11/8 e 9, pubblicato in allegato, mentre l'emendamento 19.16 è trasformato nell'ordine del giorno G/854/15/8 e 9, pubblicato in allegato.

Dopo una breve interlocuzione tra la senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*), in merito alle procedure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sulle fonti rinnovabili, e il senatore PATUANELLI (*M5S*), sui meccanismi derogatori previsti dal PNRR, il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 19.15 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene approvato dalle Commissioni riunite.

Posto ai voti, l'emendamento 19.17 è approvato.

In sede di articolo 20, il vice ministro RIXI manifesta un parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione della proposta 20.8, su cui si dichiara favorevole, nonché sugli emendamenti 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13 e 20.14, che chiede di accantonare. Invita infine a ritirare le proposte 20.15 e 20.16.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al vice ministro.

Le Commissioni riunite convengono di accantonare le proposte 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13 e 20.14.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 20.1, pone una questione di carattere definitoria relativa all'Autorità per la regolazione dei trasporti.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 20.1 e 20.2 sono respinti.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 20.3, sottolineando che sarebbe stato più opportuno un approfondimento di carattere sistematico, evitando interventi frammentari, che creano a suo avviso un disallineamento tra settori economici operanti nello stesso ambito.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 20.3, 20.5 (identico a 20.6) e 20.7 (testo 2).

L'emendamento 20.8 è approvato dalle Commissioni riunite.

La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) e il senatore SIGISMONDI (*FdI*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 20.15 e 20.16.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Il vice ministro RIXI si esprime in senso favorevole sugli identici emendamenti 21.1, 21.2, 21.3, 21.4 e 21.5, mentre il parere favorevole sull'emendamento 21.9 è subordinato ad una riformulazione, di cui dà lettura. Manifesta un avviso favorevole anche sugli identici emendamenti 21.0.10, 21.0.11, 21.0.12, 21.0.13 e 21.0.14. Chiede poi di accantonare gli emendamenti 21.8, 21.10, 21.18, 21.19, 21.0.15, 21.0.16, 21.0.17 e 21.0.19, 21.0.20, 21.0.24. Il parere è contrario sulle restanti proposte emendative.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al Vice Ministro.

Il presidente FAZZONE rammenta che gli emendamenti 21.10, 21.0.19, 21.0.20, 23.0.9 e 23.0.10, unitamente alle proposte 2.0.5 e 3.0.1, sono già accantonati, in quanto vertenti su analoga materia. Analogamente gli emendamenti 21.0.19 e 21.0.24 sono accantonati unitamente alle proposte 23.0.7 e 24.17, trattando temi simili. Fa presente altresì che gli emendamenti 21.0.1, 21.0.2 e 21.0.3 saranno trattati con gli emendamenti presentati all'articolo 23 per omogeneità di contenuto.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Gli emendamenti 21.8, 21.18, 21.0.15, 21.0.16 e 21.0.17 sono quindi accantonati dalle Commissioni riunite.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 21.1, 21.2, 21.3, 21.4 e 21.5 sono approvati.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 21.6 e 21.7.

Il senatore POGLIESE (*FdI*) riformula l'emendamento 21.9 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta approvato dalle Commissioni riunite.

Gli emendamenti 21.11, 21.12, 21.13 e 21.20 vengono ritirati dai rispettivi proponenti.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 21.14, 21.15 e 21.16 sono respinti dalle Commissioni riunite, così come l'emendamento 21.17.

All'esito di un'unica votazione, gli emendamenti 21.0.10, 21.0.11, 21.0.12, 21.0.13 e 21.0.14 sono approvati dalle Commissioni riunite.

Gli identici emendamenti 21.0.26, 21.0.27 e 21.0.28 sono respinti dalle Commissioni riunite.

In sede di articolo 22, il vice ministro RIXI esprime parere favorevole sulle identiche proposte 22.1, 22.2, 22.3 e 22.4, domandando invece di accantonare gli emendamenti 22.5, 22.6 (identico a 22.7, 22.8, 22.9 e 22.10), 22.11, 22.12, 22.13 e 22.15, e di ritirare l'emendamento 22.17.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al rappresentante del Governo.

Le Commissioni riunite convengono quindi di accantonare gli emendamenti 22.5 – sottoscritto dalla senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) – 22.6 (identico a 22.7, 22.8, 22.9 e 22.10), 22.11, 22.12, 22.13 e 22.15.

Gli identici emendamenti 22.1, 22.2, 22.3 e 22.4 sono posti congiuntamente ai voti e approvati.

La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 22.17, che viene fatto proprio dalla senatrice DI GIROLAMO e respinto dalle Commissioni riunite.

In sede di articolo 23, il vice ministri RIXI chiede di accantonare gli emendamenti 23.1, 23.23, 23.0.1 e 23.0.2, manifestando parere favorevole sull'emendamento governativo 23.1000. Invita poi a ritirare le proposte 23.2, 23.3, 23.6, 23.9, 23.18, 23.24, 23.25, 23.26 e 23.27. Il parere è invece contrario su tutti i restanti emendamenti, nonché sui subemendamenti alla proposta 23.1000.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al Vice Ministro.

Le Commissioni riunite convengono di accantonare gli emendamenti 23.1, 23.23, 23.0.1 e 23.0.2.

Il subemendamento 23.1000/1 nonché gli emendamenti 23.2, 23.3, 23.6 – sottoscritto dal senatore SIGISMONDI (*FdI*) – 23.9, 23.18, 23.24, 23.25, 23.26 e 23.27 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il presidente FAZZONE avverte che il subemendamento 23.1000/2 sarà messo in votazione unitamente alle proposte 23.4, 23.14, 23.15 e 23.16, di analogo tenore.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Le proposte 23.1000/2, 23.4, 23.14, 23.15 e 23.16 sono poste in votazione e respinte.

Per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 23.1000/3 prende la parola il senatore BASSO (*PD-IDP*), sottolineando che alcune

Regioni chiedono maggiore sostegno rispetto all'attività del Commissario. Si dichiara dunque perplesso per il parere contrario espresso dal Vice Ministro sui subemendamenti, considerato che gran parte di essi provengono dagli enti interessati. Sarebbe stato dunque necessario un intervento *ad hoc*, considerate le difficoltà di ripristinare la situazione precedente.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) rileva criticamente che i subemendamenti dell'opposizione non hanno ricevuto adeguata attenzione da parte dell'Esecutivo, benché non siano contrari all'impostazione dell'emendamento governativo.

All'esito di distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono i subemendamenti 23.1000/3, 23.1000/4, 23.1000/5 (votato congiuntamente all'emendamento 23.5), 23.1000/6, 23.1000/7, 23.1000/8 (identico al 23.1000/9), 23.1000/10 (votato congiuntamente all'emendamento 23.19), 23.1000/11 (votato congiuntamente all'emendamento 23.21) e 23.1000/12 (votato congiuntamente all'emendamento 23.22).

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) raccomanda l'approvazione del subemendamento 23.1000/13 (testo 2), deplorando l'atteggiamento di chiusura del Governo nei confronti dei subemendamenti. Tiene peraltro a precisare che anche il territorio della Riviera del Brenta è stato colpito da eventi alluvionali, per fronteggiare i quali il subemendamento a sua firma tenta di dare un primo sostegno.

Con distinte votazioni, i subemendamenti 23.1000/13 (testo 2) e 23.1000/14 sono respinti dalle Commissioni riunite.

L'emendamento 23.1000 è approvato, con preclusione degli emendamenti 23.7, 23.8, 23.10, 23.11, 23.12, 23.13, nonché assorbimento degli emendamenti 23.17, 23.29, 23.30, 23.31, 23.32 e 23.33.

Gli emendamenti 23.18 e 23.20, identici tra loro, unitamente agli emendamenti 21.0.1, 21.0.2 e 21.0.3, vengono posti congiuntamente in votazione e respinti.

Le Commissioni riunite respingono altresì gli emendamenti 23.0.3, 23.0.4, 23.0.5, 23.0.6 e 23.0.8.

In sede di articolo 24, il vice ministro RIXI si dichiara favorevole al 24.1 e contrario a tutte le restanti proposte, ad eccezione degli emendamenti 24.17 e 24.0.1, che chiede di accantonare.

I RELATORI si esprimono in senso conforme.

Dopo che il presidente DE CARLO (*FdI*) ha sottoscritto l'emendamento 24.1, esso è posto ai voti e approvato.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 24.2, ritenendo che la tematica del *Superbonus* 110 per cento, considerata la sua complessità, avrebbe meritato un'attenzione particolare. Rammenta infatti che le imprese del settore rischiano il collasso e che occorre intervenire anche per evitare infiltrazioni malavitose. La chiusura del Governo è, a suo avviso, incomprensibile e rappresenta una decisione di politica liberista, anziché sociale, tipica del centrodestra.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) manifesta rammarico per la mancata convergenza su un tema su cui in passato sono state invece registrate sintonie tra le forze politiche. Lamenta inoltre il mancato richiamo alle entrate che il *Superbonus* ha garantito per l'intera filiera e si augura che possano essere date risposte, tanto alle famiglie quanto alle imprese.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) ritiene che la presentazione da parte della maggioranza di emendamenti analoghi all'opposizione testimoni quanto il tema sia tutt'altro che risolto. Dopo aver menzionato la condizione in cui versano i condomini, si dichiara consapevole delle difficoltà di intervenire in maniera puntuale, rilevando criticamente che il problema è soltanto rinviato.

Con distinte votazioni le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 24.2, 24.3, 24.4, 24.5 (testo 2), 24.6 (testo corretto), 24.7 e 24.8.

Gli emendamenti 24.9, 24.10 e 24.13 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 24.11 e 24.12 sono respinti, così come l'emendamento 24.14.

*La seduta, sospesa alle ore 17,30, riprende alle ore 18,10.*

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) segnala che in merito agli emendamenti 22.1 e identici, approvati dalle Commissioni riunite, il riferimento al principio dell'adeguatezza potrebbe non essere congruo se letto alla luce dell'articolo 114 della Costituzione. Fa presente peraltro che l'emendamento 22.5, che è stato accantonato, richiama invece l'articolo 118 della Costituzione.

Il presidente FAZZONE assicura che sarà compiuto un approfondimento.

Il senatore FINA (*PD-IDP*) chiede se la contrarietà del Governo sulle proposte emendative all'articolo 24 sia anche il frutto di un confronto con l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE).

Il Vice Ministro, dopo aver puntualizzato che le interlocuzioni con l'ANCE sono tutt'ora aperte, ma che non possono essere messe sullo stesso piano rispetto agli accordi assunti con le istituzioni europee su altre proposte emendative, rivendica la congruenza delle scelte dell'Esecutivo.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 24.15 interviene quindi il senatore FINA (*PD-IDP*), sottolineando che, pur essendo un'associazione di parte, l'ANCE rappresenta un settore con un indotto intrastatale. Precisa altresì che tutte le associazioni di categoria hanno esposto in varie sedi le difficoltà dovute ai crediti incagliati; lamenta pertanto che l'Esecutivo non abbia offerto alcuna soluzione, neanche in merito alle richieste di proroga. Tale disattenzione desta forte preoccupazione per un intero settore economico.

Il Vice Ministro RIXI riconosce che l'ANCE è una parte vitale del sistema economico e nega la mancanza di attenzione da parte del Governo, tanto più che è in corso un approfondimento anzitutto per capire chi ha diritto a riscuotere i suddetti crediti.

Prende brevemente la parola il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) per sollecitare la proroga del *Superbonus* 110 per cento, quanto meno per i condomini.

Posto ai voti, l'emendamento 24.15 non è approvato.

Gli emendamenti 24.16 e 24.19 – trasformato nell'ordine del giorno G/854/20/8 e 9 – sono ritirati dai rispettivi proponenti, mentre l'emendamento 24.18 è respinto.

In sede di articolo 25, il Vice ministro esprime parere contrario su tutte le proposte emendative.

Si associano i RELATORI.

All'esito di successive votazioni, gli emendamenti 25.1 e 25.2 sono respinti, mentre l'emendamento 25.4 viene ritirato dal senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), che lo trasforma nell'ordine del giorno G/854/21/8 e 9, pubblicato in allegato.

Le Commissioni riunite respingono altresì gli emendamenti 25.0.1 e 25.0.2 di identico tenore.

In sede di articolo 26, il vice ministro RIXI manifesta parere contrario su tutte le proposte emendative, nonché sui subemendamenti all'emendamento 26.1000, ad eccezione degli emendamenti 26.4, 26.6, 26.7,

26.8, 26.10, 26.11, 26.15, 26.16, 26.17, 26.18, 26.20, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24 e 26.27 che invita a ritirare, analogamente alla proposta 26.0.3. Il parere è invece favorevole sull'emendamento governativo 26.1000.

I RELATORI esprimono avviso conforme al Vice Ministro.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), pur reputando corretto imporre una tassa a coloro i quali percepiscono extraprofiti, anche in altri settori produttivi, lamenta il passo indietro compiuto dal Governo attraverso l'emendamento 26.1000.

Sull'ordine dei lavori prende la parola il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), rinnovando la richiesta di chiarire l'orientamento del Governo su tutto il provvedimento, a partire dai pareri sugli emendamenti accantonati, nel rispetto delle prerogative parlamentari.

Il presidente FAZZONE assicura che le Commissioni riceveranno adeguate informazioni circa l'istruttoria in corso sulle proposte accantonate.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) dichiara di aver voluto mantenere l'emendamento soppressivo 26.1, stigmatizzando a sua volta il cambiamento di indirizzo del Governo attraverso l'emendamento 26.1000. Ritiene invece preferibile introdurre una tassa di solidarietà sugli istituti di credito e rammenta la contrarietà, già a suo tempo manifestata dalla sua parte politica, su analoghe norme volute dal Governo Draghi. Invoca dunque adeguata tutela per la proprietà privata.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 26.1, 26.2 e 26.5 (testo corretto).

Gli emendamenti 26.4, 26.6, 26.7, 26.8, 26.10, 26.11, 26.15, 26.16, 26.17, 26.18, 26.20, 26.21, 26.22, 26.24, 26.27 e 26.0.3 vengono ritirati dai rispettivi proponenti. L'emendamento 26.24 viene trasformato nell'ordine del giorno G/854/19/8 e 9, l'emendamento 26.20 è trasformato nell'ordine del giorno G/854/22/8 e 9, l'emendamento 26.22 è trasformato nell'ordine del giorno G/854/23/8 e 9 e l'emendamento 26.27 è trasformato nell'ordine del giorno G/854/24/8 e 9, tutti pubblicati in allegato.

Con distinte votazioni, i subemendamenti 26.1000/2, 26.1000/3, 26.1000/4 e 26.1000/5 sono respinti dalle Commissioni riunite.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) raccomanda l'approvazione del subemendamento 26.1000/6, sottolineando l'esigenza di salvaguardare le piccole banche vicine al territorio, con particolare riferimento alle banche di credito cooperativo.

Il subemendamento 26.1000/6, posto in votazione congiuntamente all'emendamento 26.12, è respinto.

Il subemendamento 26.1000/7, posto in votazione congiuntamente all'emendamento 26.13, è respinto.

Il subemendamento 26.1000/8, posto in votazione congiuntamente all'emendamento 26.14, è respinto.

Le Commissioni riunite respingono altresì i subemendamenti 26.1000/9 e gli identici subemendamenti 26.1000/10 e 26.1000/11.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) raccomanda l'approvazione del subemendamento 26.1000/12, ritenendo che esso sia in linea con l'emendamento governativo, per quanto attiene alla scelta alternativa all'applicazione dell'imposta straordinaria. Il subemendamento mira poi a costituire un apposito fondo per il contrasto al disagio abitativo e il sostegno alle famiglie, anche considerato il parere che la Banca centrale europea (BCE) ha espresso rispetto all'iniziale formulazione dell'articolo 26 del provvedimento in esame.

Il subemendamento 26.1000/12, posto in votazione congiuntamente all'emendamento 26.28, è respinto.

All'esito di successive e separate votazioni, sono altresì respinti i subemendamenti 26.1000/13, 26.1000/14, 26.1000/15, 26.1000/16 e 26.1000/17 (posto in votazione congiuntamente all'emendamento 26.23).

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sul subemendamento 26.1000/18, ribadendo che, a parere della Banca centrale europea, i Governi dovrebbero evitare di imporre prelievi straordinari sulle banche, in quanto ciò incide sulla capacità di fare riserve.

Posto ai voti, il subemendamento 26.1000/18 è respinto.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) ritira il subemendamento 26.1000/19, trasformandolo nell'ordine del giorno G/854/17/8 e 9, pubblicato in allegato, nonché l'emendamento 26.25, trasformandolo nell'ordine del giorno G/854/18/8 e 9, anch'esso pubblicato in allegato.

Il subemendamento 26.1000/20, posto in votazione congiuntamente all'emendamento 26.26, è respinto dalle Commissioni riunite, così come il subemendamento 26.1000/21.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 26.1000 e respingono, con un'unica votazione, le identiche proposte 26.30, 24.0.2 e 01.7.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 26.0.4, sottolineando che esso è volto a tassare soggetti che utilizzano le reti al fine di sostenere le telefonie mobili.

Posto ai voti, l'emendamento 26.0.4 è respinto.

In sede di articolo 27, il vice ministro RIXI invita a ritirare gli emendamenti 27.0.1, 27.0.2 (testo 2) e 27.0.8.

I RELATORI si associano.

I senatori SIGISMONDI (*Fdi*) e Tilde MINASI (*LSP-PSd'Az*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 27.0.1, 27.0.2 (testo 2), nonché 27.0.8.

In sede di articolo 28, il presidente FAZZONE rammenta che i relatori hanno presentato l'emendamento 28.500 che recepisce le condizioni della Commissione bilancio sul testo.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 28.500 è posto ai voti e approvato.

Il presidente FAZZONE propone di proseguire l'esame degli emendamenti accantonati in una successiva seduta, da convocare alle ore 20.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA NOTTURNA*

Il presidente FAZZONE avverte che le Commissioni riunite sono ulteriormente convocate alle ore 20 di oggi, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 854 (conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici).

Le Commissioni riunite prendono atto.

*La seduta termina alle ore 18,45.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 854

(al testo del decreto-legge)

**G/854/7/8 e 9 (già em. 20.4)**

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

premesso che:

il tema dell'obbligo contributivo degli operatori del trasporto e della logistica delle merci e delle attività accessorie e connesse è stato oggetto di reiterati tentativi di esenzione in sede giurisdizionale, amministrativa e poi costituzionale, fin dall'istituzione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART);

la principale motivazione dei relativi ricorsi, promossi da tutte le categorie degli operatori nelle attività sopraindicate, è sempre stato quello che esse sono tutte già ampiamente «regolate» dalle Amministrazioni competenti, sia nel recepire e attuare discipline adottate dall'UE, sia nel determinare condizioni giuridiche, economiche, tecniche e organizzative degli operatori, sia nel monitorare, controllare e sanzionare la regolarità di svolgimento delle attività medesime;

l'articolo 20 del decreto-legge in esame introduce l'esclusione dalle competenze regolatorie dell'ART dell'autotrasporto merci, e quindi la soppressione del relativo obbligo contributivo degli operatori in tale settore, proprio con la motivazione che tali competenze rientrano nelle funzioni e nei compiti affidati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT);

lo stesso MIT e altre Amministrazioni competenti svolgono funzioni e compiti simili (propri e/o di attuazione di discipline UE) in numerose altre attività principali, accessorie e connesse di trasporto, movimentazione logistica e spedizione delle merci ugualmente liberalizzate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere l'esclusione dalla competenza dell'ART anche alle altre attività di trasporto e logistica delle merci, attività accessorie e ad esse connesse, operando anche per esse la soppressione del connesso obbligo contributivo dell'ART.

---

**G/854/8/8 e 9 (già em. 3.12 e 3.14)**

PAROLI, SILVESTRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge in esame, per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma, reca modifiche alla disciplina delle licenze per i taxi, consentendo ai comuni di rilasciare in via sperimentale licenze aggiuntive a carattere temporaneo per l'esercizio del servizio taxi in favore di chi sia già titolare di licenza;

sempre al fine di soddisfare il temporaneo e straordinario incremento della domanda, occorrerebbe introdurre disposizioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, al fine di:

a) consentire ai Comuni di rilasciare autorizzazioni NCC aggiuntive e temporanee a favore dei soggetti già titolari di autorizzazioni, vincolandone il rilascio all'assunzione di nuovi lavoratori dipendenti da parte dei vettori del comparto NCC;

b) eliminare l'obbligo limitativo della concorrenza e ultroneo di avere una sede operativa, oltre ad una rimessa, nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione o, in alternativa, prevedere, in caso di autorizzazioni in più comuni, l'obbligo per il vettore di avere una sede operativa in uno solo dei comuni che hanno rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, ovvero presso la sede legale dell'impresa;

c) stabilire le modalità di utilizzo di un veicolo sostitutivo (che non può essere di una classe inferiore rispetto a quello indisponibile) da parte dei soggetti titolari di autorizzazione NCC, nel caso in cui il veicolo autorizzato fosse indisponibile a causa di furto o guasto;

d) semplificare la procedura d'esame e di iscrizione al ruolo presso le Camere di commercio, prevedendo che il ruolo dei conducenti sia considerato valido su tutto il territorio italiano anche per i bandi di concorso e rimuovendo l'obbligo di iscrizione al ruolo per il dipendente di impresa NCC;

e) prevedere la possibilità per le parti di stipulare un contratto di servizio che abbia una durata temporale ma nessun limite territoriale e che la prenotazione debba essere tenuta a bordo del veicolo o presso la sede, anche in formato digitale, e debba essere esibita in caso di controlli,

impegna il Governo

ad adottare disposizioni volte a recepire le richieste di cui in premessa.

---

### **G/854/9/8 e 9 (già em. 17.10)**

PAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

premessi che:

l'articolo 17 del decreto-legge in oggetto reca misure urgenti per il trasporto pubblico locale;

l'articolo 1, comma 5-*sexies*, lettera a), primo capoverso del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ha dettato la seguente nuova nozione di « servizi automobilistici interregionali di competenza statale, di seguito denominati “servizi di linea” » i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, e aventi itinerari, orari e frequenze prestabiliti che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 chilometri e che collegano almeno due regioni, restando ferma, per tali servizi di linea, la

possibilità per i passeggeri di concludere il viaggio all'interno della stessa regione nella quale detto itinerario di viaggio è iniziato e, per le tratte all'interno della medesima regione e oggetto di contratto di servizio, la possibilità di servire relazioni di traffico limitate ai capoluoghi di provincia, nonché i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche;

occorre coordinare la disciplina in materia di autolinee interregionali di competenza statale, come innovata dall'articolo 1, comma 5-*sexies*, del D.L. n. 121/2021 e s.m.i., e la disciplina comunitaria e nazionale in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale assoggettati ad obblighi di servizio pubblico, in modo da contemperare l'estensione della nozione di autolinee interregionali di competenza statale assoggettate a regime autorizzatorio e operanti in regime di concorrenza nel mercato, con la salvaguardia dei diritti di esclusiva e della sostenibilità economico-finanziaria dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale assoggettati od obblighi di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007,

impegna il Governo

ad attivare un tavolo presso il Ministero dei trasporti per valutare la questione esposta in premessa.

---

#### **G/854/10/8 e 9 (già em. 5.4)**

MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 5 del decreto in esame prevede che il credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica spetti « *alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori* ». Tale formulazione mette al centro dell'eleggibilità come soggetto ammissibile, la residenza in Italia dell'impresa a prescindere dalla nazionalità del soggetto che la controlla;

ciò determina che ogni impresa, di qualunque Paese del mondo, che ha una stabile organizzazione in Italia, può essere ammissibile per la misura di sostegno; tale previsione risulta non pienamente conforme agli obiettivi ed alle finalità della citata Comunicazione della *Commissione*

UE (COM 2022) 45 final dell'8 febbraio 2022; tale documento strategico, infatti, pone l'accento sulla necessità di rafforzare la catena di approvvigionamento europea, riducendo la dipendenza da Paesi terzi;

inoltre, il comma 3 che disciplina l'attribuzione del credito di imposta anche nel caso di contratti con Paesi terzi, richiamando come perimetro quello degli Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 1996, rischia di ammettere agli incentivi progetti in cui sono coinvolti Paesi che non condividono i principi dell'UE, in aperto contrasto con la comunicazione della Commissione UE citata al primo punto,

impegna il Governo

al fine di rendere l'agevolazione in esame pienamente coerente gli obiettivi indicati nella comunicazione della *Commissione europea (COM 2022) 45 final dell'8 febbraio 2022*, ad escludere dal beneficio quelle imprese che, pur avendo una stabile organizzazione in Italia, siano direttamente parte, o controllate da entità di Paesi terzi che non condividono i principi dell'UE.

---

**G/854/11/8 e 9 (già em. 19.14)**

MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

premesso che:

nel corso del 2023 si sono verificati numerosi eventi meteorologici avversi che hanno colpito duramente il nostro Paese e che hanno portato il Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 a deliberare lo stato di emergenza per i territori coinvolti;

il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. ha introdotto misure urgenti per la crescita economica del Paese prevedendo all'articolo 30, comma 14-bis, contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, individuando una serie di scadenze per l'utilizzo dei contributi 2023 ai fini del potenziamento degli investimenti per la sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici ed efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

con decreto-legge 10 maggio 2023 n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, all'articolo 6-bis, comma 1, sono stati prorogati i termini in materia di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, con riferimento ai contributi relativi all'anno 2023 di cui al decreto-legge 34/2019;

è evidente che per i territori interessati dai più recenti eventi meteorologici estremi, il rispetto di tali scadenze può risultare irrealizzabile con il rischio di perdere importanti contributi previsti dal Governo al fine di sostenere il Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere una rimodulazione delle scadenze di cui al decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, art. 6-bis, comma 1 per i soli comuni rientranti nelle suddette delibere di stato di emergenza, in particolare in merito alla data di inizio dell'esecuzione dei lavori e alle date di revoca dei contributi.

---

**G/854/12/8 e 9 (già em. 4.2)**

POTENTI, MINASI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

premesso che:

l'articolo 4, istituisce un Fondo presso il Ministero del turismo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, per ristorare i viaggiatori e gli operatori del settore turistico dei danni subiti a causa dei roghi e degli incendi che hanno colpito le regioni Sicilia e Sardegna nel periodo tra il 17 luglio e il 7 agosto 2023;

in considerazione dell'incendio del 22 agosto 2023, che ha colpito l'Isola d'Elba, causando gravi disagi per i viaggiatori, in un momento di grande afflusso turistico sull'Isola,

impegna il Governo

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nell'emendamento 4.2.

---

**G/854/13/8 e 9 (già em. 7.1)**

BASSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento.

---

**G/854/14/8 e 9 (già em. 3.37)**

BASSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento.

---

**G/854/15/8 e 9 (già em. 19.16)**

NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante « disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici » (A.S. 854),

premessi che:

l'articolo 19 reca disposizioni riguardanti gli interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali,

si impegna il Governo

a valutare la possibilità, al fine di avviare le procedure necessarie di affidamento e finanziamento dei lavori per il consolidamento e l'adeguamento del ponte nuovo sul Volturmo di Capua in provincia di Caserta di autorizzare, a tal fine, una spesa congrua al completamento dell'infrastruttura suddetta.

---

**G/854/17/8 e 9 (già em. 26.19)**

NICITA, BASSO, MARTELLA, FINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (A.S. 854),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 26.19.

---

**G/854/18/8 e 9 (già em. 26.25)**

BASSO, NICITA, FINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (A.S. 854),

impegna il Governo

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 26.25.

---

**G/854/19/8 e 9 (già em. 26.24)**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante « disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici » (A.S. 854),

premesso che:

l'articolo 26 istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cosiddetta extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato. Essa è determinata applicando un'aliquota del 40% sulla differenza del margine di interesse degli istituti di credito, legato all'esercizio tipico dell'attività bancaria, rispetto all'esercizio antecedente al 2022;

l'imposta in questione, in ogni caso, non può essere superiore a allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. Essa è indeducibile da IRES e IRAP e il relativo gettito è destinato al finanziamento delle misure per la concessione della garanzia pubblica sui mutui prima casa, nonché a ulteriori interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di modificare la destinazione delle risorse derivati dalla tassa sugli extraprofitti tale da prevedere che:

a) le maggiori entrate derivanti dall'imposta sui margini d'interesse delle banche siano destinate anche al finanziamento del Fondo di sospensione mutui per l'acquisto della prima casa;

b) il Fondo prima casa di cui all'art. 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sia destinato esclusivamente ad alcune categorie (giovani coppie coniugate ovvero conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni; nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi; conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati; giovani

di età inferiore a 36), purché i richiedenti abbiano un ISEE non superiore a 30.000 euro annui;

c) con riferimento alle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione e in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile di cui all'art. 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'applicazione per tutto il 2024 delle misure di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che stabilisce l'estensione dei benefici del cosiddetto Fondo Gasparri, di cui, all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad alcune categorie, tra cui i lavoratori autonomi e i liberi professionisti nonché la riduzione dai 40.000 ai 30.000 euro annui del limite ISEE per l'accesso al Fondo prima casa con garanzia fino all'80 per cento e al contempo l'estensione al 30 giugno 2024 della possibilità di accesso a questa più elevata garanzia pubblica.

---

#### **G/854/20/8 e 9 (già em. 24.10 e 24.19)**

PAROLI, SILVESTRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

premesso che:

l'articolo 24 del decreto-legge in esame proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento – cosiddetto Superbonus – al 31 dicembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari;

tale misura è certamente condivisibile, nell'ottica di consentire la piena fruizione del Superbonus al 110% per i lavori sulle unifamiliari, avviati e in parte già realizzati nel 2022, che hanno subito un rallentamento, o addirittura un arresto, per via di diversi fattori: « caro materiali », impossibilità di monetizzare i crediti d'imposta acquisiti dalle imprese che hanno praticato lo sconto in fattura e gli eccezionali eventi meteo che, seppur con intensità differente, hanno comunque interessato la gran parte del territorio nazionale;

alla luce delle suddette criticità e del mancato avvio della piattaforma di cessione dei crediti, annunciata dal Governo come soluzione al problema dei « crediti incagliati » in occasione dell'approvazione del « DL blocca cessioni » (decreto-legge n. 11 del 2023), che lascia a tut-

t'oggi irrisolta la grave situazione nella quale si trovano tutte le imprese che non riescono ancora a smobilizzare i crediti d'imposta acquisiti e soprattutto migliaia di famiglie che non sono in grado di finanziare con proprie risorse, nell'attesa di una revisione complessiva del sistema dei *bonus*,

impegna il Governo

ad adottare disposizioni volte ad estendere di almeno 3 mesi il termine di applicazione del Superbonus in caso di interventi, sia « trainanti » che « trainati », già avviati al 17 febbraio 2023 (per i quali operano ancora la cessione del credito e lo sconto in fattura), riguardanti interi condomini o « mini condomini » in mono proprietà di persone fisiche, anche prevedendo la condizionalità di aver svolto almeno il 30 per cento dei lavori entro il 31 dicembre 2023.

---

#### **G/854/21/8 e 9 (già em. 25.4)**

PAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

premesso che:

l'articolo 25 del decreto-legge in esame introduce l'obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, introducendo altresì una sanzione nel caso di mancato assolvimento del sopra descritto obbligo,

impegna il Governo

ad adottare misure volte a prevedere, attraverso una modifica dell'articolo 166 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che, per evitare azioni revocatorie sui crediti fiscali ceduti dal debitore insolvente, siano escluse dall'azione revocatoria le cessioni di crediti fiscali, a condizione che tali cessioni siano avvenute ad un prezzo non inferiore all'attualizzazione del valore del credito stesso, effettuata al tasso ufficiale di sconto maggiorato del doppio.

---

**G/854/22/8 e 9 (già em. 26.20)**

DAMIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,

premessò che:

l'articolo 26 del decreto-legge in esame istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cosiddetti extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato, prevedendo che il relativo gettito sia destinato al finanziamento delle misure per la concessione della garanzia pubblica sui mutui prima casa, nonché a ulteriori interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese,

impegna il Governo

ad adottare misure volte a prevedere che le maggiori entrate derivanti dall'imposta sui margini d'interesse delle banche siano destinate anche al finanziamento del Fondo di sospensione mutui per l'acquisto della prima casa (*il fondo è rivolto ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa e prevede la possibilità di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà destinate a incidere negativamente sul reddito del nucleo familiare*), nonché alla proroga al 2024 delle misure relative all'estensione dei benefici del cosiddetto Fondo Gasparrini, ad alcune categorie, tra cui i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

**G/854/23/8 e 9 (già em. 26.22)**

TESTOR, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

premessò che:

il costo dei mutui nel corso degli ultimi anni è notevolmente aumentato;

ad essere maggiormente colpiti da questo aumento sono soprattutto i più giovani che, a causa del difficile contesto lavorativo italiano, si

trovano spesso nella condizione di non riuscire a sostenere l'onere del mutuo per la loro casa non potendo fornire delle adeguate garanzie;

sarebbe auspicabile un intervento sul fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rafforzi le garanzie a favore dei giovani per l'acquisto della prima casa;

la misura potrebbe trovare adeguata copertura a valere sulle disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto-legge in esame,

impegna il Governo

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nell'emendamento 26.22.

---

#### **G/854/24/8 e 9 (già em. 26.27)**

TESTOR, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, Atto Senato 854,

premesso che:

le disposizioni di cui all'articolo 26 del presente decreto, introducendo un'imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse, determinano maggiori entrate;

già in sede di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante « Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina », ed in particolare all'articolo 37, recante la disciplina del contributo straordinario contro il caro bollette, è stato introdotto il comma 5-bis, che attribuisce alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia le entrate derivanti dal predetto contributo,

impegna il Governo

a prevedere che le maggiori entrate di cui all'articolo 26 del presente decreto siano attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia.

---

**Art. 1.****1.1000/1**

NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

*All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. Al fine di favorire la crescita del traffico aereo passeggeri sul territorio nazionale, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, è istituito un Tavolo per la definizione di uno o più accordi tra Governo e le compagnie aeree operanti nel nostro territorio finalizzati, nel rispetto delle regole europee sulla concorrenza, della forma e degli aspetti di carattere giuridico, a calmierare l'andamento dei prezzi di vendita dei biglietti aerei applicati sulle rotte nazionali e dei servizi accessori, in particolare durante i periodi di picco della domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale o di eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità, le eventuali penalità a carico delle compagnie aeree in caso di mancato rispetto degli accordi, nonché a garantire l'utilizzo di procedure di determinazione delle tariffe che non utilizzino sistemi di profilazione dell'utente. Al Tavolo partecipano i rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'interno nonché i rappresentanti designati dalle compagnie aeree operanti sul territorio nazionale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e i rappresentanti dei consumatori. ».*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.*

---

**1.1000/2**

NICITA, MARTELLA

*All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole da: « ovvero » fino a: « o un abuso di posizione dominante, da cui derivino un incremento del livello dei prezzi fissati praticato sulle rotte di collegamento nazionali, con particolare riguardo ai periodi di picco della domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale o di eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità e con conseguente pregiudizio per i consumatori. »;*

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: « Per le rotte e nei casi di cui al comma 2, lettera a) e b), »;*

d) *sopprimere il comma 4.*

---

### **1.1000/3**

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

*All'emendamento 1.1000, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole: « può tener conto » con le seguenti: « tiene conto »;*

2) *alla lettera a), dopo le parole: « con le isole; » aggiungere, in fine, le seguenti: « e con i territori geograficamente svantaggiati »;*

3) *alla lettera b), dopo la parola: « durante » aggiungere le seguenti: « ovvero verso »;*

4) *sopprimere la lettera c).*

---

### **1.1000/4**

SABRINA LICHERI

*All'emendamento 1.1000, al comma 2 apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole: « può tener conto » con le seguenti: « tiene conto »*

b) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

*« c) conducono a un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, superiore alla tariffa media del volo di oltre il 200 per cento, praticata nell'anno precedente. ».*

---

### **1.1000/5**

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

*All'emendamento 1.1000, al comma 2, lettera c), sostituire la parola: « 200 » con la seguente: « 50 ».*

---

**1.1000/6**

NICITA

*All'emendamento 1.1000, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Con riferimento alle rotte nazionali di collegamento con le isole di Sardegna e Sicilia, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere dell'Autorità dei Trasporti e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, definisce con apposito decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento di un contributo annuale per i costi del biglietto aereo sostenuto dai cittadini residenti nelle suddette isole, modulato per categorie di beneficiari, da attivarsi nei periodi di cui al comma 1, lettera b). Con il medesimo decreto sono definite le risorse annuali disponibili per l'attuazione del presente comma con oneri a valere a valere sul Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ».

---

**1.1000/7**

FINA

*All'emendamento 1.1000, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

“9-bis. È fatto divieto, per le compagnie aeree, di utilizzare sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di sistemi biometrici nei casi in cui la prenotazione non sia effettuata direttamente dal passeggero”. ».

---

**1.1000/8**

FINA

*All'emendamento 1.1000, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

“9-bis. È fatto divieto, per le compagnie aeree, di utilizzare sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di sistemi biometrici

nei casi in cui la prenotazione sia effettuata dal passeggero avvalendosi di soggetti terzi”. ».

---

### **1.1000/9**

NICITA

*All'emendamento 1.1000, al comma 6, dopo le parole: « In esito all'indagine conoscitiva, l'Autorità » aggiungere le seguenti: « sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti ».*

---

### **1.1000/10**

SABRINA LICHERI, DI GIROLAMO

*All'emendamento 1.1000, al comma 7, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) Al comma 14, le parole da: “secondo modalità da definirsi” fino alla fine del medesimo comma, sono sostituite dalle seguenti: “garantendo il principio di rotazione degli operatori. Al fine di assicurare la più ampia trasparenza e accessibilità alle incentivazioni, gli operatori di cui al periodo precedente sono tenuti a pubblicare sul proprio sito *web*, il programma complessivo delle incentivazioni che intendono attivare per l'anno successivo, nonché tutte le incentivazioni riconosciute nell'anno precedente e in quello in corso con specificazione:

1) della tipologia di ciascuna incentivazione, comprensiva di contributi, sussidi, o qualsiasi altra forma di emolumento o le diverse forme della prassi commerciale, con particolare riferimento agli accordi di promozione territoriale e di *co-marketing*;

2) della durata complessiva di ciascuna incentivazione;

3) con riferimento al programma delle incentivazioni per l'anno successivo, i requisiti di cui devono risultare in possesso i vettori.”. »

*b) alla lettera b), sostituire la parola: « annualmente » con la seguente: « semestralmente ».*

---

**1.1000/11**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*All'emendamento 1.1000, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

« 7-bis. Con riferimento alle rotte nazionali di collegamento con le isole di Sardegna e Sicilia, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere dell'Autorità dei Trasporti e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, definisce con apposito decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento di un contributo annuale per i costi del biglietto aereo sostenuto dai cittadini residenti e nativi nelle suddette isole, modulato per categorie di beneficiari, da attivarsi durante un periodo di picco della domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale. Con il medesimo decreto sono definite le risorse annuali disponibili per l'attuazione del presente comma con oneri a valere a valere sul Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ».

---

**1.1000/12**

DI GIROLAMO

*All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 10.*

---

**1.1000/13**

NICITA

*All'emendamento 1.1000, al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: « otto unità » con le seguenti: « 10 unità » e le parole: « due unità » con le seguenti: « quattro unità ».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura strettamente sufficiente a garantire la copertura integrale dell'onere per le as-sunzioni.*

---

**1.1000**

IL GOVERNO

*L'articolo è sostituito dal seguente:*

**« Art. 1.**

*(Disposizioni per la trasparenza dei prezzi praticati sui voli nazionali)*

1. Gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 si applicano anche nel caso in cui l'Autorità garante per la concorrenza e per il mercato, su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, o anche d'ufficio, accerti che il coordinamento algoritmico delle tariffe praticate dalle compagnie nel settore aereo, faciliti, attui o comunque monitori una intesa restrittiva della concorrenza, anche preesistente, ovvero accerti che il livello dei prezzi fissati attraverso un sistema di gestione dei ricavi costituisce abuso di posizione dominante.

2. Ai fini dell'avvio del procedimento, l'Autorità può tener conto della circostanza che le condotte di cui al comma 1 sono: *a)* praticate su rotte nazionali di collegamento con le isole; *b)* durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale; *c)* conducono a un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, nell'ultima settimana antecedente il volo, superiore alla tariffa media del volo di oltre il 200 per cento.

3. Per le rotte e nei casi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)* è vietato l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione *web* dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporta un pregiudizio al comportamento economico dell'utente. Si applicano gli articoli da 18 a 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresì ai collegamenti nazionali diversi da quelli di cui al comma 2, lettera *a)*, in presenza di uno stato di emergenza nazionale ovvero qualora gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il territorio nazionale siano, in tutto o in parte, impediti da eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità.

5. Se in esito a un'indagine conoscitiva condotta ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riscontra problemi concorrenziali che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio per i consumatori, essa può imporre alle imprese interessate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento euro-unitario e previa consultazione del mercato, ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata, al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza. A tal fine, sui mercati del trasporto aereo di passeggeri, l'Autorità può considerare, tra l'altro, i seguenti elementi: *a)* la struttura del mercato; *b)* le modalità di definizione dei prezzi, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di gestione dei ricavi e algoritmi; *c)* i rischi per il processo concorrenziale e per i consumatori derivanti dall'utilizzo di algoritmi fon-

dati sull'intelligenza artificiale o sulla profilazione degli utenti; *d*) le dinamiche concorrenziali e di prezzo connesse alla stagionalità della domanda; *e*) le esigenze di territori difficilmente raggiungibili tramite mezzi di trasporto diversi dall'aereo; *f*) l'esigenza di tutela di classi particolarmente vulnerabili di consumatori. Nel corso dell'indagine conoscitiva, le imprese interessate possono presentare impegni tali da far venir meno i problemi concorrenziali e il conseguente pregiudizio per i consumatori. In tal caso, l'Autorità, valutata l'idoneità degli impegni e previa consultazione del mercato, può renderli obbligatori per le imprese con il provvedimento che chiude l'indagine conoscitiva. L'Autorità esercita i poteri di indagine di cui all'articolo 14, commi da 2 a 2-*quater* e 2-*septies* della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Si applicano le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 14, commi 5 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

6. In caso di inottemperanza alle misure di cui al comma 5, si applicano le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 15, commi 1-*bis* e 2-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In esito all'indagine conoscitiva, l'Autorità può altresì raccomandare le iniziative legislative o regolamentari opportune, al fine di migliorare il funzionamento dei mercati interessati.

7. All'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) Al comma 14, le parole da: “, secondo modalità da definirsi” fino alla fine del medesimo comma, sono sostituite dalle seguenti: “. Al fine di esperire le procedure di cui al primo periodo, nonché di assicurare la più ampia trasparenza e accessibilità ai meccanismi di incentivazione, i gestori di aeroporti sono tenuti a dare adeguata pubblicità, anche mediante pubblicazione sul proprio sito *web*, ai criteri di concessione degli incentivi e ai requisiti richiesti per il relativo accesso.”;

*b*) al comma 15, dopo la parola: “comunicano” è aggiunta la parola: “annualmente”, dopo la parola: “competitività” sono aggiunte le seguenti: “nonché ai fini dell'attività di monitoraggio nell'ambito delle proprie competenze” ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Qualora le Autorità di cui al primo periodo ravvisino nell'ambito delle proprie attività di verifica elementi distorsivi del rispetto delle condizioni di trasparenza e competitività, ne danno comunicazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro delle imprese e del *made in Italy*”.

8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo le parole: “sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi,” sono aggiunte le seguenti: “inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione dell'offerta”.

9. L'Autorità garante per la concorrenza e per il mercato pubblica sul proprio sito istituzionale un documento, costantemente aggiornato an-

che alla luce del diritto vivente, sui diritti degli utenti in relazione alla trasparenza delle condizioni di prezzo praticabili dalle compagnie aeree. Nei siti delle compagnie aeree è contenuto, nella pagina *web* visualizzata al momento della prenotazione, un rinvio ipertestuale a tale documento.

10. Al fine di assicurare l'efficace esercizio delle competenze e dei poteri di cui ai commi da 1 a 6, la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è aumentata in misura di otto unità di ruolo della carriera direttiva e di due unità di ruolo nella carriera operativa. Ai relativi oneri, nel limite di euro 598.252 per l'anno 2024, di euro 1.263.374 per l'anno 2025, di euro 1.315.086 per l'anno 2026, di euro 1.379.730 per l'anno 2027, di euro 1.444.513 per l'anno 2028, di euro 1.509.296 per l'anno 2029, di euro 1.572.986 per l'anno 2030, di euro 1.638.000 per l'anno 2031, di euro 1.773.166 per l'anno 2032 e di euro 1.858.446 a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura strettamente sufficiente a garantire la copertura integrale dell'onere per le assunzioni. ».

---

#### **Art. 4.**

##### **4.0.7 (testo 2)**

POGLIESE, SIGISMONDI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

##### **« Art. 4-bis.**

*(Misure a tutela dei viaggiatori)*

1. All'articolo 37, comma 3, lettera *h*) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere infine i seguenti periodi: "Ai tentativi obbligatori di conciliazione delle controversie davanti all'Autorità e agli organismi accreditati dall'Autorità si applicano i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense previsti al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni. I compensi maturano nel momento in cui l'operatore economico aderisce alla proposta di conciliazione del consumatore e sono a carico dell'operatore economico. Sono ricompresi nelle soluzioni non giurisdizionali delle controversie anche i metodi alternativi di risoluzione previsti dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 e sue successive modificazioni, n. 162, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e sue successive modificazioni e dal decreto legislativo

2 febbraio 2006, n. 40. A tal fine, si applicano i parametri di cui al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni”. ».

---

#### **4.0.8 (testo 2)**

PAROLI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

##### **« Art. 4-bis.**

*(Ulteriori misure in materia di procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori)*

1. All'articolo 37, comma 3, lettera *h*) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere infine i seguenti periodi: “Ai tentativi obbligatori di conciliazione delle controversie davanti all'Autorità e agli organismi accreditati dall'Autorità si applicano i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense previsti al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni. I compensi maturano nel momento in cui l'operatore economico aderisce alla proposta di conciliazione del consumatore e sono a carico dell'operatore economico. Sono ricompresi nelle soluzioni non giurisdizionali delle controversie anche i metodi alternativi di risoluzione previsti dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 e sue successive modificazioni, n. 162, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e sue successive modificazioni e dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40. A tal fine, si applicano i parametri di cui al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni”. ».

---

#### **4.0.9 (testo 2)**

FINA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

##### **« Art. 4-bis.**

*(Ulteriori misure in materia di procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori)*

1. All'articolo 37, comma 3, lettera *h*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214, sono aggiunti infine i seguenti periodi: “Ai tentativi obbligatori di conciliazione delle controversie davanti all’Autorità e agli organismi accreditati dall’Autorità si applicano i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense previsti al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni. I compensi maturano nel momento in cui l’operatore economico aderisce alla proposta di conciliazione del consumatore e sono a carico dell’operatore economico. Sono ricompresi nelle soluzioni non giurisdizionali delle controversie anche i metodi alternativi di risoluzione previsti dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 e sue successive modificazioni, n. 162, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e sue successive modificazioni e dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40. A tal fine, si applicano i parametri di cui al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni”. ».

---

### Art. 10.

#### 10.14 (testo 2)

DE CARLO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, GERMANÀ, MINASI, POTENTI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

« 2-bis. Al fine di sostenere l’attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con dotazione di 500.000 euro. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri di individuazione delle perdite indennizzabili subite e le modalità di erogazione delle predette somme. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro, per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. »;

« 2-ter. Al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: “Il Fondo ha, altresì, l’obiettivo di promuovere i suddetti interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni della pesca e dell’ac-

quacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e consorzi”;

b) all’articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-*bis*. Possono, altresì, beneficiare degli interventi del presente articolo le imprese e i consorzi della pesca e dell’acquacoltura”.

2) al comma 2 le parole: “imprese agricole di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “imprese e dei consorzi di cui ai commi 1 e 1-*bis*” e le parole “nel settore agricolo” sono soppresse. ».

---

## Art. 12.

### 12.15 (testo 2)

MATERA, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, GERMANÀ, MINASI, POTENTI

*Al comma 6, dopo le parole: « è riconosciuto » inserire le seguenti: « per ciascuno di questi ultimi ».*

---

## Art. 15.

### 15.5 (testo 2)

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

« 1-*bis*. L’aggiornamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di sistema portuale previsto dall’articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è calcolato sulle misure unitarie individuate dal decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989 ovvero sulla componente fissa del canone di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202.

1-*ter*. L’attività dei consulenti chimici di porto è svolta in regime di libera concorrenza senza limitazioni al numero dei prestatori ed è finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto. L’esercizio dell’attività è consentito ai professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

a) possesso di una laurea magistrale in scienze chimiche, scienze e tecnologie della chimica industriale o ingegneria chimica;

b) iscrizione nella sezione A dell'albo professionale dei chimici e fisici o degli ingegneri;

c) compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale la cui organizzazione è affidata alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici e al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico di un anno, con superamento di una prova finale.

1-*quater*. I consulenti chimici di porto di cui al comma 1-*ter* sono iscritti in appositi registri tenuti dalle Capitanerie di porto che esercitano la vigilanza sullo svolgimento dell'attività.

1-*quinquies*. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione definisce le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* e ne verifica la corretta applicazione. È fatto salvo l'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto da parte dei professionisti che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono iscritti nei registri istituiti ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione che, previa apposita richiesta, sono iscritti di diritto nei registri di cui al comma 1-*quater*.

1-*sexies*. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-*ter* a 1-*quinquies* si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

---

#### 15.0.4 (testo 2) [già em. 15.3 (testo 2)]

BIANCOFIORE, ORSOMARSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### « Art. 15-bis.

*(Disposizioni in materia di canoni per le concessioni demaniali marittime)*

1. La misura minima dei canoni per le concessioni di aree demaniali marittime, prevista dall'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non si applica alle concessioni rilasciate a soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, per il perseguimento di finalità senza scopo di lucro, e in alcun modo riconducibili ad attività di sfruttamento economico delle aree e pertinenze demaniali affidate, per le quali la misura annua di canone si determina ai sensi della vigente normativa

di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. ».

---

### Art. 16.

#### 16.5 (testo 2)

SIGISMONDI, PUGLIESE, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, GERMANÀ, MINASI, POTENTI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 11, comma 5, lettera c) della legge 23 dicembre 1992, n. 498 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ in tali casi le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fermi restando i poteri di vigilanza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'articolo 222 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.”. ».

---

### Art. 18.

#### 18.3 (testo 2)

PAROLI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, GERMANÀ, MINASI, POTENTI

*Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:*

a) *al secondo periodo, sostituire le parole:* « ferme restando le eventuali modifiche dei contratti » *con le seguenti:* « per le lavorazioni eseguite o contabilizzate entro il 31 dicembre 2024, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe di Rete Ferroviaria Italiana, nonché per le modifiche dei contratti di cui al terzo periodo, stipulate entro il 30 giugno 2024, » *e le parole:* « ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 36 del 2023 » *sono soppresse;*

b) *dopo il secondo periodo, inserire i seguenti:* « Al fine di garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR, per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi il soggetto attuatore è autorizzato a negoziare con il contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, le modifiche dei contratti di cui al secondo periodo derivanti dal recepimento di disposizioni legislative e o specifiche tecniche sopravvenute, da cause di forza maggiore o sorpresa geologica nel limite massimo di spesa di 700 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal terzo periodo si provvede, quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul contratto di programma parte investimenti di Rete Ferroviaria

Italiana e quanto ai residui 278 milioni per l'anno 2024 a valere sulle somme individuate ai sensi del primo periodo ».

---

## **Art. 19.**

### **19.3 (testo 2)**

SIGISMONDI, POGLIESE, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, GERMANÀ, MINASI, POTENTI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 3 sostituire le parole:* « Entro il 31 ottobre 2023, » *con le seguenti:* « Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, »;

b) *al comma 4 sostituire le parole:* « Entro il 15 novembre 2023, » *con le seguenti:* « Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 3, ».

---

### **19.4 (testo 2)**

PAROLI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 3 sostituire le parole:* « Entro il 31 ottobre 2023, » *con le seguenti:* « Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, »;

b) *al comma 4 sostituire le parole:* « Entro il 15 novembre 2023, » *con le seguenti:* « Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 3, ».

---

### **19.5 (testo 2)**

DI GIROLAMO, NATURALE

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 3 sostituire le parole:* « Entro il 31 ottobre 2023, » *con le seguenti:* « Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, »;

b) *al comma 4 sostituire le parole: «Entro il 15 novembre 2023,» con le seguenti: «Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 3,».*

---

### **19.6 (testo 2)**

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 3 sostituire le parole: «Entro il 31 ottobre 2023,» con le seguenti: «Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2,»;*

b) *al comma 4 sostituire le parole: «Entro il 15 novembre 2023,» con le seguenti: «Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 3,».*

---

### **19.7 (testo 2)**

FREGOLENT

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 3 sostituire le parole: «Entro il 31 ottobre 2023,» con le seguenti: «Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2,»;*

b) *al comma 4 sostituire le parole: «Entro il 15 novembre 2023,» con le seguenti: «Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 3,».*

---

### **19.8 (testo 2)**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 3 sostituire le parole: «Entro il 31 ottobre 2023,» con le seguenti: «Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2,»;*

b) *al comma 4 sostituire le parole: «Entro il 15 novembre 2023,» con le seguenti: «Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 3,».*

---

### **19.11 (testo 2)**

PAGANELLA, MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In considerazione dell'urgenza di garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità connesse al completamento degli interventi di cui al primo periodo, per l'affidamento congiunto dell'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, della redazione del progetto esecutivo e dell'esecuzione dei lavori si procede, ricorrendo i relativi presupposti, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».*

---

### **19.12 (testo 2)**

MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

*«9-bis. In favore dei comuni della Regione Sardegna colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 maggio 2023 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, per lavori di ripristino, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, delle infrastrutture viarie danneggiate di propria competenza. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvede alla relativa ripartizione sulla base dell'ammontare dei danni segnalati dai comuni.*

*9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

---

### **19.15 (testo 2)**

POTENTI, MINASI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

*«9-bis. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,*

sono aggiunte in fine le seguenti parole: “per gli interventi ricompresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il Commissario, d’intesa con i Presidenti delle Regioni territorialmente competenti, può richiedere al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica di individuare la Regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilità a VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio del Ministero comunica al Commissario e alla Regione la determinazione in merito all’autorità competente.” ».

---

**19.0.500/1****BASSO**

*All’emendamento 19.0.500, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. Entro il 31 gennaio 2024, e successivamente con cadenza semestrale, il Commissario straordinario riferisce alle Commissioni parlamentari competenti per materia in merito allo stato di avanzamento delle opere di cui al comma 1 e all’utilizzo delle risorse allo scopo destinate. ».

---

**Art. 21.****21.9 (testo 2)****RUSSO, POGLIESE, SALLEMI, BUCALO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, GERMANÀ, MINASI, POTENTI**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

5-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell’articolo 253 è aggiunto il seguente comma:

« 3-bis. L’organo straordinario di liquidazione è tenuto a richiedere l’apertura di un conto presso la Tesoreria dello Stato, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 720 del 1984. »;

b) dopo il comma 11 dell’articolo 256 è aggiunto il seguente comma:

« 11-bis. L’organo straordinario della liquidazione, una volta approvato il rendiconto della gestione, è tenuto a richiedere la chiusura del conto aperto presso la Tesoreria dello Stato ai sensi dell’articolo 253,

comma 3-*bis*. Nell'ipotesi di rilevata mancata chiusura del conto da parte dell'organismo di liquidazione, il Ministero dell'interno procede, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, alla richiesta di chiusura del conto di Tesoreria, con riversamento all'ente delle somme eventualmente residue. Nell'ipotesi in cui tra gli importi riversati all'ente locale siano presenti contributi assegnati dal Ministero dell'interno e non rendicontati, questi ultimi sono destinati dall'ente locale al soddisfacimento dei debiti, censiti nel piano di rilevazione della massa passiva di cui all'articolo 254 e non ancora liquidati. ».

---

### Art. 23.

#### 23.1000/1

MURELLI, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*All'emendamento 23.1000, alla lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1), sostituire la lettera 0a) con la seguente:*

« 0a) all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 9, primo periodo, sostituire le parole "620 milioni" con le seguenti "372 milioni";

2) abrogare il comma 12; »;

b) *al numero 2), capoverso « b) », numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « L'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del presente decreto. ».*

---

#### 23.1000/2

DI GIROLAMO, CROATTI

*All'emendamento 23.1000, alla lettera a), numero 1), dopo la lettera 0a), aggiungere la seguente:*

« 0a-*bis*) all'articolo 7, abrogare il comma 12 ».

---

**23.1000/3**

MANCA

*All'emendamento 23.1000, lettera a), numero 1), dopo la lettera 0b) aggiungere la seguente:*

« 0c) all'articolo 5, al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: “nonché di ulteriori 10 milioni di euro per investimenti in conto capitale per la messa in sicurezza degli edifici scolastici che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali” e al comma 4 sostituire le parole: “20 milioni” con le seguenti: “30 milioni” e aggiungere in fine le seguenti parole: “per 20 milioni, e quanto a 10 milioni destinati agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.” ».

---

**23.1000/4**

MANCA

*All'emendamento 23.1000, lettera a), numero 3), sostituire la lettera b-bis) con la seguente:*

« b-bis) all'articolo 20-ter, comma 8, primo periodo, le parole “e degli organismi *in house* delle medesime amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “degli organismi *in house* delle medesime amministrazioni, della società Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e delle società da questa controllate, nonché delle strutture delle amministrazioni delle regioni interessate.” ».

---

**23.1000/5**

MANCA

*All'emendamento 23.1000, lettera a), numero 3), lettera b-bis), dopo le parole: « all'articolo 20-ter, » inserire le seguenti: « dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

“4-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi utili a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dall'alluvione del maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per le attività tecnico-ingegneristiche nonché le correlate attività di supporto, il Commissario può avvalersi direttamente, per il tramite di ap-

posite convenzioni, dell'assistenza e del supporto tecnico-operativo fornito della società Fintecna S.p.a. e da società da essa direttamente o indirettamente controllate.” e al ».

---

### **23.1000/6**

MANCA

*All'emendamento 23.1000, lettera a), numero 3), lettera b-ter), sostituire le parole da: « 9. Gli enti locali » fino alle parole: « d'intesa con le regioni interessate » con le seguenti: « 9. Le regioni interessate e gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo ai suddetti enti, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, nonché a dotarsi di personale comandato o distaccato da altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici, fino ad un massimo complessivo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori. ».*

---

### **23.1000/7**

DI GIROLAMO, CROATTI

*All'emendamento 23.1000, lettera a), al numero 3), dopo la lettera b-sexies), aggiungere la seguente:*

*« b-sexies. 1) al comma 2 e al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “I soggetti attuatori degli interventi previsti nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, possono assumere personale a tempo determinato nel rispetto del quadro economico degli interventi nonché dei relativi costi. Agli oneri derivanti dal precedente periodo pari a 1 milione di euro, per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4 commi da 2 a 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56”. ».*

---

**23.1000/8**

MANCA

*All'emendamento 23.1000, lettera a), numero 3), dopo la lettera b-septies) aggiungere la seguente:*

« *b-octies*) all'articolo 20-novies, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Per il coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino della viabilità danneggiata dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, gli enti territoriali proprietari delle infrastrutture stradali operano in qualità di soggetto attuatore e provvedono direttamente, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 7, comma 2 lettera e); ove necessario, gli enti interessati, in ragione della effettiva capacità operativa, possono richiedere ad ANAS S.p.a. l'esecuzione degli interventi, e a tal fine ANAS S.p.a. può operare anche in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalità di cui al primo periodo.” ».

---

**23.1000/9**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*All'emendamento 23.1000, lettera a), numero 3, dopo la lettera b-septies), aggiungere la seguente:*

« *b-octies*) all'articolo 20-novies, comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: “Per il coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino della viabilità danneggiata dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, gli Enti territoriali proprietari delle infrastrutture stradali operano in qualità di soggetto attuatore e provvedono direttamente, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 7, comma 2 lettera e); ove necessario, gli Enti interessati, in ragione della effettiva capacità operativa, possono richiedere ad ANAS S.p.a. l'esecuzione degli interventi, e a tal fine ANAS S.p.a. può operare anche in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalità di cui al primo periodo.” ».

---

**23.1000/10**

MANCA, BASSO, FRANCESCHELLI, CASINI, DELRIO, FINA, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA, GIACOBBE

*All'emendamento 23.1000, lettera a), numero 3), dopo la lettera b-septies) aggiungere la seguente:*

*« b-octies) dopo l'articolo 21 è inserito l'articolo 21-bis:*

*“Art. 21-bis.*

*(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)*

1. I contributi destinati dal presente decreto ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana con i provvedimenti di cui al comma 5, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti negli stessi territori possono concedere, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti, nel limite massimo di 4 miliardi di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono

stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario alla ricostruzione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, in coerenza con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 4 miliardi di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

7. I contributi di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3-*quater*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2." ».

---

### 23.1000/11

CROATTI

*All'emendamento 23.1000, al numero 3), dopo la lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti:*

*b-bis)* all'articolo 22, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « 507.138.598 euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 509.138.598 euro per l'anno 2023 »;

2) è aggiunta in fine la seguente:

« *e-bis)* quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »;

*b-ter)* all'Allegato 1, Emilia-Romagna, aggiungere le seguenti:

RN BELLARIA- IGEA MARINA Tutto il territorio comunale
RN MONTEFIORE CONCA Tutto il territorio comunale

---

### 23.1000/12

DI GIROLAMO, CROATTI

*All'emendamento 23.1000, al numero 3), dopo la lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti:*

*b-bis)* all'articolo 22, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « 507.138.598 euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 510.138.598 euro per l'anno 2023 »;

2) è aggiunta in fine la seguente:

« *e-bis)* quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »;

*b-ter*) all'Allegato 1, Umbria, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

PG ASSISI Tutto il territorio comunale
PG BASTIA UMBRA Tutto il territorio comunale
PG NOCERA UMBRA Tutto il territorio comunale

### **23.1000/13 (testo 2)**

MARTELLA

*All'emendamento 23.1000, alla lettera b), sostituire le parole: « aggiungere il seguente » con le seguenti: « aggiungere i seguenti » e dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:*

« *1-ter.* In conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Riviera del Brenta a partire dal 19 luglio 2023, è stanziata la somma di ulteriori 100 milioni di euro per i primi interventi da destinare al ristoro dei danni subiti da cittadini, imprese ed enti locali. Ai relativi oneri pari a 100 milioni di euro si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

### **23.1000/13**

MARTELLA

*All'emendamento 23.1000, alla lettera b), sostituire le parole: « aggiungere il seguente » con le seguenti: « aggiungere i seguenti » e dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:*

« *1-ter.* In conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Riviera del Brenta a partire dal 19 luglio 2023, è stanziata la somma di ulteriori 100 milioni di euro per i primi interventi da destinare al ristoro dei danni subiti da cittadini, imprese ed enti locali. Ai relativi oneri pari a 20 milioni di euro si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

**23.1000/14**

MANCA, FRANCESCHELLI, BASSO, CASINI, DELRIO, FINA, IRTO, RANDO, ZAMPA

*All'emendamento 23.1000, lettera b), sostituire le parole: « il seguente: 1-bis) » con le seguenti: « i seguenti:*

*1-bis.* Con riferimento alle conseguenze derivanti dagli eventi alluvionali di cui alle delibere del Consiglio dei Ministri del 4 e 23 maggio 2023, al fine di consentire alla Regione Emilia-Romagna di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone interessate dai predetti eventi, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2023-2027 della medesima Regione è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

*1-ter. ».*

**23.1000**

IL GOVERNO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*1) premettere alla lettera a) le seguenti:*

*« 0a) all'articolo 7, comma 9, primo periodo, le parole: “620 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “372 milioni”;*

*0b) all'articolo 8, comma 2, le parole: “253,6 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “53,6 milioni” »;*

*2) sostituire la lettera b) con la seguente:*

*« b) all'articolo 20-sexies apportare le seguenti modificazioni:*

*1) al comma 6 le parole: “120 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “490 milioni”;*

*2) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 è incrementata di 149,65 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate agli interventi di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g) del comma 3 del presente articolo.” ».*

*3) dopo la lettera b) inserire le seguenti:*

*« b-bis) all'articolo 20-ter, comma 8, primo periodo, sostituire le parole: “e degli organismi in house delle medesime amministrazioni” con le seguenti: “degli organismi in house delle medesime amministrazioni,*

della società Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e delle società da questa controllate, nonché dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 costituita ai sensi della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 6 del 2004”;

*b-ter*) all'articolo 20-*septies*, comma 8, sostituire le parole: “I Comuni” con le seguenti: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, i Comuni”. Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 8, inserire il seguente: “9. Gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies*, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo agli enti locali, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, fino ad un massimo complessivo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 Istruttori. La ripartizione delle unità di cui al precedente periodo tra gli enti locali interessati è operata dal Commissario straordinario con provvedimenti di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8, d'intesa con le regioni interessate. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 2.859.500 per l'anno 2023, di euro 11.438.000 per l'anno 2024 e di euro 8.578.500 per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2.859.500 per l'anno 2023, di euro 11.438.000 per l'anno 2024 e di euro 8.578.500 per l'anno 2025, si provvede quanto a 2.859.500 euro per l'anno 2023, 7.438.00 euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e quanto a 4 milioni di euro nell'anno 2024 e a 8.580.000 euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

*b-quater*) all'articolo 20-*septies*, comma 1, lettera a), sostituire le parole: “e verificata dall'autorità statale competente o da parte del personale tecnico del comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica” con le seguenti: “, sulla base di apposito modello predisposto dal commissario straordinario”;

*b-quinquies*) all'articolo 20-*octies*, comma 4, sostituire le parole: “entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione”

con le seguenti: “entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione”;

*b-sexies*) all’articolo 20-*novies*, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: “delegare ai comuni,” con le seguenti: “delegare ai consorzi di bonifica, ai comuni” e al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: “può individuare lo stesso ente locale titolare,” con le seguenti: “può individuare lo stesso consorzio di bonifica, lo stesso ente locale titolare,”;

*b-septies*) all’articolo 20-*bis*, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: “2-*bis*. Il comma 2 deve essere inteso nel senso che le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-*ter* a 20-*duodecies* trovano applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale, la sede operativa o unità locali o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui al comma 2, primo periodo, e in quelli individuati in esito all’esperienza della procedura di cui al terzo periodo del medesimo comma 2”. ».

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente*: « 1-*bis*. All’onere di cui al comma 1, lettera b), n. 1 e 2, pari a 519,65 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede:

a) quanto a 149,65 milioni mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all’articolo 4, commi dal 2 al 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023;

b) quanto a 370 milioni mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalle modifiche apportate dalle disposizioni di cui alle lettere 0a) e 0b) del comma 1. ».

---

## Art. 26.

### 26.1000/1

FREGOLENT, ENRICO BORGHI

*All’emendamento 26.1000, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

a) I commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. In dipendenza dell’andamento dei tassi di interesse e del costo del credito le banche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, versano allo Stato un contributo straordinario di solidarietà.

2. Le banche di cui al comma 1 determinano la misura del contributo di solidarietà con apposita delibera del proprio organo amministrativo, sentita l'associazione bancaria italiana, da approvarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione ».

b) ai commi 4 e 5, sostituire le parole: « L'imposta straordinaria » con le seguenti: « Il contributo straordinario di solidarietà »;

b-bis) al comma 6, sostituire le parole: « dell'imposta straordinaria » con le seguenti: « del contributo di cui al presente articolo »;

b) *alla lettera c) sostituire le parole:* « non inferiore a due volte e mezza l'imposta calcolata ai sensi del » *con le seguenti* « non superiore al contributo di cui al ».

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:* « Contributo straordinario di solidarietà delle banche ».

---

#### **26.1000/2**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*All'emendamento 26.1000, al comma 1, lettera a) sostituire le parole:* « 40 per cento » *con le seguenti:* « 60 per cento » *e sostituire le parole:* « 10 per cento » *con seguenti:* « 5 per cento ».

---

#### **26.1000/3**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*All'emendamento 26.1000, sopprimere le lettere b) e c).*

---

#### **26.1000/4**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*All'emendamento 26.1000, sopprimere la lettera b).*

---

**26.1000/5**

TURCO

*All'emendamento 26.1000, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « con la sola esclusione dei titoli di Stato. ».*

---

**26.1000/6**

BASSO, FRANCESCHELLI

*All'emendamento 26.1000, alla lettera b), dopo le parole: « in corso al 1° gennaio 2023 » aggiungere le seguenti: « L'imposta straordinaria di cui al comma 1 non si applica alle banche locali e di credito cooperativo ».*

---

**26.1000/7**

BASSO, FRANCESCHELLI

*All'emendamento 26.1000, alla lettera b), dopo le parole: « in corso al 1° gennaio 2023 » aggiungere le seguenti: « L'imposta straordinaria di cui al comma 1 non si applica alle banche di piccole dimensioni ed operanti in ambito locale che hanno destinato a riserva l'importo dell'imposta straordinaria determinata ai sensi del comma 2 ».*

---

**26.1000/8**

BASSO, FRANCESCHELLI

*All'emendamento 26.1000, alla lettera b), dopo le parole: « in corso al 1° gennaio 2023 » aggiungere le seguenti: « L'imposta straordinaria di cui al comma 1 non si applica alle banche locali che svolgono l'attività in ambiti territoriali circoscritti, che abbiano dimensioni operative contenute e specializzazione nel finanziamento delle famiglie e delle imprese di minori dimensioni ».*

---

**26.1000/9**

TURCO

*All'emendamento 26.1000, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*b-bis) dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. L'imposta straordinaria di cui al presente articolo si applica, altresì, a carico dei soggetti operanti nel settore finanziario ed iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalità attuative del presente comma ».

---

**26.1000/10**

TURCO

*All'emendamento 26.1000, sopprimere la lettera c).*

---

**26.1000/11**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*All'emendamento 26.1000, sopprimere la lettera c).*

---

**26.1000/12**

NICITA, MISIANI, BASSO

*All'emendamento 26.1000, alla lettera c), sostituire il capoverso « 5-bis », con i seguenti:*

« 5-bis. I soggetti di cui al comma 1, in alternativa all'applicazione dell'imposta straordinaria determinata ai sensi del comma 2, possono contribuire con versamenti volontari, alla costituzione di un apposito Fondo finalizzato ad attuare interventi di contrasto al disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro e di sostegno alle famiglie e alle imprese a fronte dell'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari. Le modalità per la definizione del contributo volontario *una tantum* sono definite con accordo tra i soggetti di cui al comma 1 da concludersi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui consistenza non

può comunque essere inferiore all'ammontare dovuto da ciascun soggetto di cui al comma 1 all'imposta straordinaria determinata ai sensi del comma 2, maggiorata del 20 per cento. Il contributo è versato in due annualità di pari importo. Per i soggetti di cui al comma 1 che versano contributi per importi superiori a quelli determinati nell'accordo possono versare il contributo dovuto in tre annualità di pari importo. I soggetti che aderiscono all'accordo sono esonerati dall'applicazione dell'imposta straordinaria di cui al comma 1.

*5-ter.* Il Fondo di cui al comma *5-bis* è collocato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

*5-quater.* Il Fondo è gestito da un "Comitato" composto da 10 membri di cui due designati da Abi, due dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, due dalle organizzazioni dei datori di lavoro, due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso di specifica competenza nelle materie oggetto del Fondo di cui al comma *5-bis*. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

*5-quinquies.* Il comitato di cui al comma *5-quater*:

a) vigila sull'affluenza dei contributi dovuti ai sensi del comma *5-bis* e sull'erogazione delle risorse per gli interventi previsti dal Fondo, nonché sull'andamento della gestione, adottando i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo;

b) delibera gli interventi in conformità alle finalità del Fondo;

c) predispose i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione.

*5-sexies.* Il Fondo di cui al comma *5-bis*, provvede a contribuire con le risorse in dotazione all'attuazione di interventi finalizzati:

a) a contrastare il disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro;

b) al sostegno di famiglie e imprese colpite dall'eccezionale incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari e impossibilità a far fronte al loro pagamento;

c) all'attuazione degli interventi finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale da parte di giovani e famiglie, ivi comprese quelle finalizzate a rafforzare le garanzie;

*5-octies.* Il Fondo di cui al comma *5-bis* scade con l'esaurimento delle risorse dei contributi *una tantum* versati dai soggetti di cui al comma 1. Le eventuali quote di disponibilità non utilizzate sono devolute al Fondo di garanzia per la prima casa. ».

**26.1000/13**

NICITA, MISIANI, BASSO

*All'emendamento 26.1000, alla lettera c), capoverso « 5-bis », dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: « Una quota fino al 50 per cento dell'importo calcolato ai sensi del primo periodo può essere altresì destinata dalle banche, con versamenti volontari, come contribuzione alla costituzione di un apposito Fondo finalizzato ad attuare interventi di contrasto al disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro e di sostegno alle famiglie e alle imprese a fronte dell'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari. Il contributo è versato al Fondo in due annualità di pari importo. Il Fondo è collocato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale ed è gestito da un "Comitato" composto da 10 membri di cui due designati da Abi, due dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, due dalle organizzazioni dei datori di lavoro, due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso di specifica competenza nelle materie oggetto del Fondo. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri. Il comitato vigila sull'affluenza dei contributi dovuti e sull'erogazione delle risorse per gli interventi previsti dal Fondo, nonché sull'andamento della gestione, adottando i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, delibera gli interventi in conformità alle finalità del Fondo e predispose i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione. Il Fondo provvede a contribuire con le risorse in dotazione all'attuazione di interventi finalizzati: a) a contrastare il disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro; b) al sostegno di famiglie e imprese colpite dall'eccezionale incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari e impossibilitate a far fronte al loro pagamento; c) all'attuazione degli interventi finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale da parte di giovani e famiglie, ivi comprese quelle finalizzate a rafforzare le garanzie. Il Fondo scade con l'esaurimento delle risorse dei contributi *una tantum* versati dai soggetti di cui al comma 1. Le eventuali quote di disponibilità non utilizzate sono devolute al Fondo di garanzia per la prima casa. ».*

**26.1000/14**

BASSO, FRANCESCHELLI

*All'emendamento 26.1000, alla lettera c), capoverso « 5-bis », dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « Tale maggiorazione dell'im-*

porto non si applica alle banche di piccole dimensioni ed operanti in ambito locale. ».

---

### **26.1000/15**

TURCO

*All'emendamento 26.1000, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « L'imposta straordinaria di cui al presente articolo non si applica alle banche di credito cooperativo. ».*

---

### **26.1000/16**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*All'emendamento 26.1000, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera e), dopo le parole: « della legge 23 dicembre 1996, n.662, » inserire le seguenti: « delle misure di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, »;*

b) *dopo la lettera e) inserire la seguente:*

*e-bis) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

*7-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*« a) le parole: “con priorità”, sono sostituite dalle seguenti: “esclusivamente”;*

*b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui”. »;*

*7-ter. All'articolo 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*« a) al comma 1, le parole: “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2024”;*

*b) al comma 3, le parole: “30 giugno 2023” sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: “30 giugno 2024” e le parole: “non superiore a 40.000 euro annui” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore a 30.000 euro annui”. ».*

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e disposizioni in favore dell'acquisto della casa di abitazione ».*

---

### **26.1000/17**

FINA

*All'emendamento 26.1000, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera e), dopo le parole: « 23 dicembre 1996, n. 662 » aggiungere le seguenti: « delle misure di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, »;*

b) *dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

*« e-bis) All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *le parole: “con priorità”, sono sostituite dalle seguenti: “esclusivamente”;*

2) *dopo le parole “giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età” sono aggiunte le parole: “con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui”.*

*e-ter) All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, le parole: “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2024”;*

2) *il termine di cui al comma 3, primo e secondo periodo, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, è prorogato al 31 dicembre 2023 e, allo stesso comma, le parole “non superiore a 40.000 euro annui” sono sostituite dalle seguenti: “30.000 euro annui” ».*

---

### **26.1000/18**

NICITA, BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

*All'emendamento 26.1000, alla lettera e), dopo le parole: « 23 dicembre 1996, n. 662 » aggiungere le seguenti: « nonché per interventi finalizzati a contrastare l'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari a carico delle famiglie, a potenziare gli strumenti finaliz-*

zati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale e a sostenere le imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate dei mutui e dei prestiti ».

---

**26.1000/19**

BASSO, NICITA

*All'emendamento 26.1000, alla lettera e), dopo le parole: « 23 dicembre 1996, n. 662 » aggiungere le seguenti: « e per la riduzione dei costi delle transizioni di basso valore effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento ».*

---

**26.1000/20**

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

*All'emendamento 26.1000, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

*« e-bis) Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Le maggiori entrate di cui al presente comma sono attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia.” ».*

---

**26.1000/21**

PATUANELLI, TURCO, NAVE, DI GIROLAMO, SABRINA LICHERI

*All'emendamento 26.1000, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

*« e-bis) dopo il comma 7 aggiungere, in fine, il seguente:*

*“7-bis. All'articolo 4-sexies, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: '30 settembre 2023' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 2024.'” ».*

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e proroga di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione ».*

---

**26.1000**

IL GOVERNO

*Apportare le seguenti modifiche:**a) il comma 2 è sostituito dal seguente:*

« 2. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge della legge 27 luglio 2000, n. 212. »;

*b) al comma 3 le parole:* « pari allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 » *sono sostituite dalle seguenti:* « pari allo 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013 con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 »;

*c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:*

« 5-bis. In luogo del versamento di cui al comma 4, le banche di cui al comma 1 possono destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al primo gennaio 2024, a una riserva non distribuibile a tal fine individuata un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta calcolata ai sensi del presente articolo. Tale riserva rispetta le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 575/2013 per la sua computabilità tra gli elementi del capitale primario di classe 1. In caso di perdite di esercizio o di utili di esercizio di importo inferiore a quello del suddetto ammontare, la riserva è costituita o integrata anche utilizzando prioritariamente gli utili degli esercizi precedenti a partire da quelli più recenti e successivamente le altre riserve patrimoniali disponibili. Si considerano destinati alla riserva non distribuibile gli utili destinati a riserva legale ai sensi dell'articolo 37 comma 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, l'imposta di cui al presente articolo, maggiorata, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento di cui al comma 4, di un importo pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, è versata entro trenta giorni dall'approvazione della relativa delibera. ».

*d) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

« 6-bis. È fatto divieto alle banche di cui al comma 1 di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della

concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente al Parlamento con apposita relazione ».

e) *al comma 7, dopo le parole: « della legge 27 dicembre 2013, n. 147, » sono inserite le seguenti: « al finanziamento delle misure previste dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ».*

---

## **Art. 27.**

### **27.0.5 (testo 3)**

MISIANI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 27-bis.**

*(Semplificazioni in materia di pagamento di cambiali)*

1. Nel caso di domiciliazione della cambiale presso una banca, il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi filiale della banca stessa e con qualsiasi modalità di pagamento, anche telematica. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290, il protesto è eseguito presso la sede principale della banca, non si applica l'articolo 10 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e la consegna della cambiale è effettuata dalla Banca entro sessanta giorni dal pagamento. ».

---

### **27.0.5 (testo 2)**

MISIANI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 27-bis.**

*(Disposizioni in materia di cambiali)*

1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 44, al primo comma dopo le parole: "sul titolo." è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di domiciliazione della cambiale

presso un istituto di credito, il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi filiale dell'istituto di credito stesso e con qualsiasi modalità di pagamento, anche telematica.”

b) all'articolo 70, al primo comma dopo le parole: “se non presenti.” è inserito il seguente periodo: “Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290, il protesto è eseguito presso la sede principale dell'istituto di credito, non si applica l'articolo 10 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e la consegna della cambiale di cui all'articolo 45 è effettuata dall'istituto di credito entro sessanta giorni dal pagamento.” ».

---

### Art. 28.

#### 28.500

##### I RELATORI

*Al comma 1 premettere le seguenti parole: « Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente decreto-legge ».*

---

#### Coord. 1

##### I RELATORI

*Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, le seguenti modificazioni:*

*all'articolo 1:*

*al comma 1, lettera c), dopo le parole: « servizi accessori » il segno di interpunzione « , » è soppresso;*

*al comma 2, le parole: « commi da 1-bis a 15 del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1-bis a 15, del codice del consumo, di cui al decreto »;*

*al comma 3, dopo le parole: « da 18 a 27 del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al »;*

*al comma 5, dopo le parole: « lettera m), del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al » e le parole: « comma, 1 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1, »;*

*all'articolo 3:*

*al comma 1:*

*all'alinea, le parole: « legge 10 febbraio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 11 febbraio 2019 »;*

*alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , come modificato dal comma 9, lettera a), del presente articolo »;*

*al comma 2, le parole: « 22 dicembre 2011, n. 104 » sono sostituite dalle seguenti: « 22 dicembre 2011, n. 214 », le parole: « punto 1) della lettera m) del medesimo articolo 37, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 1) del medesimo articolo 37, comma 2, lettera m) » e le parole: « di g/km di CO<sub>2</sub> » sono sostituite dalle seguenti: « g/km di CO<sub>2</sub> »;*

*al comma 4, le parole: « concorso di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « concorso di cui ai commi 2 e 3 » e le parole: « di g/km di CO<sub>2</sub> » sono sostituite dalle seguenti: « g/km di CO<sub>2</sub> »;*

*al comma 5, lettera a), le parole: « licenza taxi » sono sostituite dalle seguenti: « licenza per l'esercizio del servizio di taxi »;*

*al comma 6, le parole: « La misura di cui ai commi 4 e 5 è riconosciuta » sono sostituite dalle seguenti: « L'incentivo di cui ai commi 4 e 5 è riconosciuto » e le parole: « in misura » sono soppresse;*

*al comma 7, dopo le parole: « commi 4 e 5 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;*

*al comma 8, le parole: « dell'articolo 9, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 9, comma 2 » e le parole: « dei servizi taxi » sono sostituite dalle seguenti: « dei servizi di taxi »;*

*al comma 9:*

*all'alinea, dopo le parole: « del 1992 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;*

*alla lettera a):*

*al capoverso 5-bis, le parole: « licenze taxi » sono sostituite dalle seguenti: « licenze per l'esercizio del servizio di taxi »;*

*al capoverso 5-ter, dopo le parole: « presenta al comune » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e dopo le parole: « ai sensi del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al »;*

*alla lettera b), il segno di interpunzione: « ; » è sostituito dal seguente: « . »;*

*all'articolo 4:*

*al comma 1, dopo le parole: « degli eventi eccezionali » il segno di interpunzione: « , » è soppresso, le parole: « ivi incluse » sono sostituite dalle seguenti: « ivi inclusi », le parole: « parchi divertimento » sono sostituite dalle seguenti: « parchi di divertimento », le parole: « i*

porti turistici, i campeggi » sono sostituite dalle seguenti: « i porti turistici e i campeggi » e le parole: « destinazioni turistiche dell'isola » sono sostituite dalle seguenti: « destinazioni turistiche delle isole »;

*all'articolo 5:*

*al comma 1, dopo le parole: « dell'articolo 25 del » è inserita la seguente: « medesimo »;*

*al comma 4, dopo le parole: « credito d'imposta » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1 »;*

*al comma 7, dopo le parole: « per la microelettronica » sono inserite le seguenti: « , di seguito denominato "Comitato" » e le parole: « e da uno » sono sostituite dalle seguenti: « e da un rappresentante »;*

*al comma 9, le parole: « e semiconduttori » sono sostituite dalle seguenti: « a semiconduttore »;*

*al comma 11, le parole: « nel 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 »;*

*alla rubrica, le parole: « di imposta » sono sostituite dalle seguenti: « d'imposta » e le parole: « nella microelettronica » sono sostituite dalle seguenti: « nel settore della microelettronica »;*

*all'articolo 6:*

*al comma 1:*

*all'alinea, le parole: « per le nano ed eterostrutture » sono sostituite dalle seguenti: « per le nanostrutture e le eterostrutture »;*

*alla lettera a), dopo le parole: « scientifica e tecnologica (FIRST) » sono inserite le seguenti: « , di cui all'articolo 1, commi da 870 a 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, »;*

*al comma 2, le parole: « 11 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « a 11 milioni », le parole: « per gli anni » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni » e le parole: « per il 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2028 »;*

*la rubrica è sostituita dalla seguente: « Partecipazione dell'Italia al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo "Chips Joint Undertaking" »;*

*all'articolo 7:*

*al comma 1, le parole: « decreto-legge 5 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 15 marzo » e dopo le parole: « e nucleare, » è inserita la seguente: « e »;*

*al comma 2, le parole: « decreto-legge 5 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 15 marzo » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente articolo »;*

*all'articolo 8:*

*al comma 1, le parole:* « Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione, del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 124/36 del 20 maggio 2003, » *sono sostituite dalle seguenti:* « raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 »;

*all'articolo 9:*

*al comma 2, le parole:* « del relativo progetto » *sono sostituite dalle seguenti:* « del progetto delle opere, degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 »;

*all'articolo 12:*

*al comma 1, le parole:* « ed Alitalia Cityliner » *sono sostituite dalle seguenti:* « e di Alitalia Cityliner », *le parole:* « decreto-legge 12 ottobre 2021 » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto-legge 21 ottobre 2021 », *le parole:* « decorrente dal 1° gennaio 2024 sino al 31 ottobre 2024 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 » *e le parole:* « per il 2024 » *sono sostituite dalle seguenti:* « per l'anno 2024 »;

*al comma 2, al primo periodo, dopo la parola:* « ovvero » *il segno di interpunzione « , » è soppresso e dopo le parole:* « commi 10 e 11, del » *è inserita la seguente:* « citato », *al secondo periodo, le parole:* « Istituto nazionale di previdenza e assistenza » *sono sostituite dalle seguenti:* « Istituto nazionale della previdenza sociale » *e, al terzo periodo, dopo le parole:* « e delle finanze » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

*al comma 3, al primo periodo, dopo le parole:* « trattamento di cui al comma 1 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo », *e, al quinto periodo, le parole:* « per il 2024 » *sono sostituite dalle seguenti:* « per l'anno 2024 » *e dopo le parole:* « per l'anno 2024 » *il segno di interpunzione « , » è soppresso;*

*al comma 4, dopo la parola:* « lavoratore » *il segno di interpunzione « , » è soppresso;*

*al comma 5, al primo periodo, le parole:* « Alitalia-Sai S.p.a. » *sono sostituite dalle seguenti:* « Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. » *e, al secondo periodo, le parole:* « , del Fondo sociale per l'occupazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « del Fondo sociale per occupazione »;

*al comma 6:*

*all'alinea, al primo periodo, le parole:* « Società area » *sono sostituite dalle seguenti:* « Società aerea », *le parole:* « ed Alitalia Cityliner » *sono sostituite dalle seguenti:* « e di Alitalia Cityliner », *dopo le parole:* « i predetti lavoratori » *il segno di interpunzione « , » è soppresso*

e le parole: « 3,1 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « di 3,1 milioni di euro » e, al quinto periodo, dopo le parole: « del presente comma » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », le parole: « 3,1 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « a 3,1 milioni di euro », le parole: « di 1,8 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « a 1,8 milioni » e dopo le parole: « per l'anno 2029 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera a), le parole: « 1,0 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « a 1 milione » e dopo le parole: « per l'anno 2027 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera b), dopo le parole: « per l'anno 2029 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « Fondo sociale per l'occupazione » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo sociale per occupazione »;

*all'articolo 13:*

al comma 3, primo periodo, la parola: « necessaria » è sostituita dalla seguente: « necessari »;

al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: « è adottata » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 5, secondo periodo, le parole: « atti concessione, di autorizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « atti di concessione, autorizzazione » e la parola: « progetto » è sostituita dalla seguente: « programma »;

al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: « dell'autorizzazione unica » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 5 », dopo la parola: « approvazione » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e la parola: « progetto » è sostituita dalla seguente: « programma » e, al terzo periodo, la parola: « progetto » è sostituita dalla seguente: « programma » e dopo le parole: « relativa indennità » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

*all'articolo 14:*

al comma 1, dopo le parole: « e all'articolo 19 del » sono inserite le seguenti: « testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al »;

al comma 2, le parole: « decreto-legge 201 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge n. 201 » e le parole: « decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 » sono sostituite dalle seguenti: « testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, »;

al comma 3, alle parole: « nonché i limiti » è premesso il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 4, lettera b), capoverso 3, dopo le parole: « delle infrastrutture e dei trasporti » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

*all'articolo 15:*

*al comma 1, le parole:* « di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, » *sono soppresse, le parole:* « del titolo III, capo VI, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del libro I, titolo III, capo VI, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 », *le parole:* « regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) » *sono sostituite dalle seguenti:* « medesimo regolamento » *e le parole:* « di cui al decreto adottato » *sono sostituite dalle seguenti:* « del regolamento adottato »;

*all'articolo 16:*

*al comma 1, le parole:* « piano economico finanziario » *sono sostituite dalle seguenti:* « piano economico-finanziario »;

*all'articolo 17:*

*al comma 1, lettera a), le parole:* « della legge 21 dicembre 2007, n. 244. » *sono sostituite dalle seguenti:* « , della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »;

*al comma 3, al primo periodo, le parole:* « progettazione e affidamento » *sono sostituite dalle seguenti:* « alla progettazione e all'affidamento » *e le parole:* « per gli scopi » *sono sostituite dalle seguenti:* « per i predetti scopi » *e, al terzo periodo, le parole:* « di cui all'articolo 45 del » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai sensi dell'articolo 45 del codice dei contratti pubblici, di cui al »;

*all'articolo 18:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), le parole:* « è aggiunto, in fine il seguente periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi », *le parole:* « della localizzazione, della conformità » *sono sostituite dalle seguenti:* « della localizzazione e della conformità » *e le parole:* « al soggetto gestore. ». » *sono sostituite dalle seguenti:* « al soggetto gestore »; »;

*alla lettera b), numero 2), dopo le parole:* « dal terzo periodo » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

*al comma 2, al primo periodo, le parole:* « sulle somme » *sono sostituite dalle seguenti:* « a valere sulle somme » *e, al secondo periodo, dopo le parole:* « di cui al primo periodo » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , » *e le parole:* « del decreto legislativo n. 36 del 2023 » *sono sostituite dalle seguenti:* « , del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 »;

*alla rubrica, le parole:* « interventi PNRR » *sono sostituite dalle seguenti:* « interventi del PNRR »;

*all'articolo 19:*

*al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: « ai sensi del » sono inserite le seguenti: « codice della protezione civile, di cui al »;*

*al comma 2:*

*alla lettera b), dopo le parole: « all'articolo 50 del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al »;*

*alla lettera d), le parole: « , primo periodo, » sono soppresse;*

*alla lettera e), dopo la parola: « erogazione » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;*

*al comma 3, dopo le parole: « umane e strumentali » il segno di interpunzione « , » è soppresso;*

*al comma 4, le parole: « , è approvata » sono sostituite dalle seguenti: « sono approvati »;*

*al comma 5, dopo le parole: « dell'investimento » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;*

*al comma 7, dopo le parole: « commi 3, 4 e 5 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;*

*al comma 9, le parole: « S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito, » sono sostituite dalle seguenti: « San Benedetto Po e Bagnolo San Vito » e le parole: « del fondo speciale di conto capitale iscritto » sono sostituite dalle seguenti: « dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, »;*

*all'articolo 20:*

*al comma 1, dopo le parole: « dell'autotrasporto merci » il segno di interpunzione « . » è soppresso;*

*all'articolo 21:*

*al comma 2, dopo le parole: « L'anticipazione » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1 »;*

*al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: « dell'anticipazione » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1 » e, al secondo periodo, le parole: « da emanare e pubblicare sul sito » sono sostituite dalle seguenti: « da pubblicare nel sito »;*

*al comma 4, al primo periodo, le parole: « predetta contabilità speciale » sono sostituite dalle seguenti: « contabilità speciale di cui al comma 3 » e, al secondo periodo, dopo le parole: « comma 2, del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al »;*

*al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « n. 267 del 2000 » il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole: « tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « tabella 1 allegata al presente decreto e che costituisce parte integrante del medesimo decreto »;*

*all'articolo 22:*

*al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: « all'articolo 2 del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al » e, al secondo periodo, le parole: « , l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, » sono sostituite dalle seguenti: « e l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione »;*

*all'articolo 23:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), numero 2), le parole: « è aggiunto, in fine, il seguente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi », le parole: « n. 1) » sono sostituite dalle seguenti: « numero 1) » e dopo le parole: « l'articolo 27 del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al »;*

*alla lettera b), capoverso 6-bis, al primo periodo, le parole: « per il 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 » e, al terzo periodo, le parole: « per il 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 » e le parole: « commi dal 2 al 5 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 2 a 5 »;*

*all'articolo 25:*

*al comma 1, le parole: « di cui all'articolo 121, comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 3 del predetto articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 »;*

*all'articolo 26:*

*al comma 1, dopo le parole: « commi 2 e 3 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e dopo le parole: « all'articolo 1 del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al »;*

*al comma 4, le parole: « nel 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2024 »;*

*alla rubrica, le parole: « su incremento margine interesse » sono sostituite dalle seguenti: « sull'incremento del margine di interesse »;*

*Al capo V, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni finali ».*

---

**Plenaria****14<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione*

FAZZONE

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi.*

*La seduta inizia alle ore 20,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati nel corso della seduta precedente.

Il vice ministro RIXI esprime parere contrario sull'emendamento 2.0.5 e su quelli dal contenuto identico 3.0.1, 21.10, 21.0.19, 21.0.20, 23.0.9 e 23.0.10.

Gli emendamenti 2.0.5, 3.0.1, 21.10, 21.0.19, 21.0.20, 23.0.9 e 23.0.10, aventi identico contenuto, vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

I firmatari degli emendamenti 3.6, 3.7 e 3.8 dichiarano di non accettare la riformulazione proposta dal Governo nella seduta precedente.

Con il parere contrario del GOVERNO, gli emendamenti identici 3.6 e 3.7 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Con distinta votazione viene altresì respinto l'emendamento 3.8.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 3.10 e 3.11, a condizione che sia accolta una proposta di riformulazione di cui dà lettura. Esprime poi parere contrario sull'emendamento 3.42 e invita al ritiro degli emendamenti 3.43 e 3.44.

I senatori PAROLI (*FI-BP-PPE*) e DE PRIAMO (*FdI*), presentano, rispettivamente, l'emendamento 3.10 (testo 2) e 3.11 (testo 2), pubblicati in allegato, che recepiscono la proposta formulata dal Governo.

Gli emendamenti identici 3.10 (testo 2) e 3.11 (testo 2) vengono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati.

L'emendamento 3.42 viene posto in votazione e risulta respinto.

L'emendamento 3.43 viene ritirato, in vista della sua trasformazione in ordine del giorno.

L'emendamento 3.44 viene ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/854/25/8 e 9, pubblicato in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sugli emendamenti identici 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5 e 4.0.6.

Il senatore SIGISMONDI (*FdI*) e la senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) ritirano gli emendamenti 4.0.2 e 4.0.6.

Gli emendamenti identici 4.0.1, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5 sono posti congiuntamente in votazione e sono respinti.

Col parere contrario del GOVERNO, l'emendamento 8.4 è posto in votazione e risulta respinto.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 10.14 (testo 2), a condizione che sia accolta una proposta di riformulazione di cui dà lettura. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 10.0.4 e invita al ritiro dell'emendamento 10.0.5.

Il presidente DE CARLO (*FdI*) accetta la proposta di riformulazione del Governo e presenta l'emendamento 10.14 (testo 3), pubblicato in allegato, che viene posto in votazione e risulta approvato.

Le Commissioni riunite approvano poi l'emendamento 10.0.4.

Su proposta del relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), l'emendamento 10.0.5 viene invece ulteriormente accantonato.

La senatrice NATURALE (*M5S*) comunica di avere ritirato l'emendamento 11.1 e di averlo trasformato nell'ordine del giorno G/854/16/8 e 9, pubblicato in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 11.2 (testo 2), a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura. Il parere sull'emendamento 11.0.22 è invece contrario. Il parere sugli emendamenti identici 11.0.27 e 11.0.28 è favorevole, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura. Analogamente, propone una riformulazione alla cui accettazione è condizionato il parere favorevole sugli emendamenti 11.0.29, 11.0.30 e 11.0.31.

Il presidente DE CARLO (*Fdi*) chiede che l'emendamento 11.2 (testo 2) resti accantonato per verificare la riformulazione proposta dal Governo, ritira l'emendamento 11.0.22 e presenta gli emendamenti 11.0.27 (testo 2) e 11.0.29 (testo 2), pubblicati in allegato, riformulati nel senso proposto dal Governo.

La senatrice TUBETTI (*Fdi*) sottoscrive l'emendamento 11.0.29 (testo 2).

La senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) presenta gli emendamenti 11.0.28 (testo 2) e 11.0.31 (testo 2), pubblicati in allegato, riformulati nel senso proposto dal Governo.

Il senatore POGLIESE (*Fdi*) accetta la riformulazione proposta dal Governo e presenta l'emendamento 11.0.30 (testo 2), pubblicato in allegato.

Gli emendamenti identici 11.0.27 (testo 2) e 11.0.28 (testo 2) vengono posti congiuntamente in votazione e sono approvati.

Con un'unica votazione, le Commissioni riunite approvano anche gli emendamenti identici 11.0.29 (testo 2), 11.0.30 (testo 2) e 11.0.31 (testo 2).

L'emendamento 11.2 (testo 2) resta accantonato.

Il rappresentante del GOVERNO chiede che gli emendamenti identici 12.0.13 e 12.0.14 restino accantonati per un supplemento di istruttoria ed esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 12.0.16 e 12.0.17, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura.

La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) e la senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) presentano gli emendamenti 12.0.16 (testo 2) e 12.0.17 (testo 2), pubblicati in allegato, riformulati nel senso proposto dal Governo.

La senatrice TUBETTI (*Fdi*) aggiunge la firma all'emendamento 12.0.16 (testo 2).

Gli emendamenti identici 12.0.16 (testo 2) e 12.0.17 (testo 2) vengono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati.

Gli emendamenti 12.0.13 e 12.0.14 restano accantonati.

Il rappresentante del GOVERNO invita al ritiro degli emendamenti 13.2 e 13.16 ed esprime parere contrario sull'emendamento 13.9 e sul subemendamento 13.0.1000/2.

Il senatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 13.2, in vista della sua trasformazione in ordine del giorno.

Il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) chiede che l'emendamento 13.16 resti accantonato in vista di una sua possibile riformulazione.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) chiede di aggiungere la firma di tutti i componenti del Gruppo del PD all'emendamento 13.16.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) chiede che, insieme all'emendamento 13.16, resti accantonato anche l'emendamento 13.9, a sua prima firma, che è ispirato alla medesima finalità.

Gli emendamenti 13.9 e 13.16 restano dunque accantonati.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) sottoscrive il subemendamento 13.0.1000/2 ed insiste per una sua rivalutazione da parte del Governo, ritenendo incomprensibile il motivo che conduca ad esprimere un parere contrario sulla richiesta di prevedere una relazione alle Camere.

Il rappresentante del GOVERNO ribadisce di non poter esprimere un parere favorevole in assenza di indicazioni in tal senso da parte del Ministero competente.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) chiede che il subemendamento 13.0.1000/2 resti ancora accantonato.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento del subemendamento 13.0.1000/2 e, conseguentemente, dell'emendamento 13.0.1000.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 14.8, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura.

La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) accetta la proposta di riformulazione e presenta l'emendamento 14.8 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene posto in votazione e risulta approvato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 15.5 (testo 2), a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura. Il parere è invece contrario sugli emendamenti identici 15.0.1, 15.0.2 e 15.0.3.

La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) accetta la proposta di riformulazione e presenta l'emendamento 15.5 (testo 3), pubblicato in allegato, che viene posto in votazione e risulta approvato.

L'emendamento 15.0.1 viene ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/854/26/8 e 9, pubblicato in allegato.

Il senatore DE PRIAMO (*Fdl*) ritira l'emendamento 15.0.2, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

L'emendamento 15.0.3 viene posto in votazione e risulta respinto.

Su richiesta del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 16.4 resta accantonato.

Il rappresentante del GOVERNO chiede inoltre che restino accantonati gli emendamenti 17.1 e 17.7, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 17.8. Il parere sull'emendamento 17.12 è invece favorevole, a condizione che sia accettata una proposta di riformulazione di cui dà lettura.

La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) chiede al Governo di compiere un ulteriore approfondimento sull'emendamento 17.8. Accetta la proposta di riformulazione e presenta l'emendamento 17.12 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene posto in votazione e risulta approvato.

Gli emendamenti 17.1, 17.7 e 17.8 restano dunque accantonati.

Il rappresentante del GOVERNO invita a ritirare gli emendamenti identici 18.2 e 18.0.1, nonché l'emendamento 18.10. Sull'emendamento 18.8, si rimette alle Commissioni riunite. Chiede che l'emendamento 18.9 resti accantonato. Sull'emendamento 18.0.10 il parere è favorevole, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura.

Gli emendamenti 18.2, 18.0.1 e 18.10 vengono ritirati.

L'emendamento 18.8 viene posto in votazione e risulta approvato.

L'emendamento 18.9 resta accantonato.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) accetta la riformulazione proposta dal Governo e presenta l'emendamento 18.0.10 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene posto in votazione e risulta approvato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'emendamento 19.1 e sul subemendamento 19.0.500/1, mentre chiede che l'emendamento 19.0.500 resti accantonato per un supplemento di istruttoria.

Il senatore SIGISMONDI (*FdI*) ritira l'emendamento 19.1.

Il subemendamento 19.0.500/1 viene posto in votazione ed è respinto.

L'emendamento 19.0.500 resta accantonato.

Il rappresentante del GOVERNO invita al ritiro degli emendamenti 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13 e 20.14.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 20.9.

Gli emendamenti identici 20.10 e 20.11 vengono posti congiuntamente in votazione e sono respinti.

La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 20.12.

Il senatore SIGISMONDI (*FdI*) ritira gli emendamenti 20.13 e 20.14.

Il rappresentante del GOVERNO invita al ritiro degli emendamenti 21.8, 21.18 e 21.19. Esprime parere contrario sull'emendamento 21.0.24 e sugli identici 23.0.7 e 24.17. Esprime parere favorevole sull'emendamento 21.0.15, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura e che assorbe anche i contenuti degli emendamenti 21.0.16 e 21.0.17.

Il senatore POGLIESE (*FdI*) ritira gli emendamenti 21.8 e 21.18.

La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 21.19.

Gli emendamenti di identico contenuto 21.0.24, 23.0.7 e 24.17 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Il presidente DE CARLO (*FdI*) accetta la riformulazione proposta dal Governo e presenta l'emendamento 21.0.15 (testo 2), pubblicato in allegato, ritirando contestualmente gli emendamenti 21.0.16 e 21.0.17.

L'emendamento 21.0.15 (testo 2) viene posto in votazione e risulta approvato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sugli emendamenti 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 22.10 e 22.11, mentre chiede l'ulteriore accantonamento degli emendamenti 22.12, 22.13 e 22.15.

L'emendamento 22.5, posto in votazione, viene respinto.

Il senatore SIGISMONDI (*FdI*) ritira l'emendamento 22.6.

La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 22.7.

Gli emendamenti identici 22.8, 22.9 e 22.10 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

L'emendamento 22.11 viene posto in votazione ed è respinto.

Gli emendamenti 22.12, 22.13 e 22.15 restano accantonati.

Il rappresentante del GOVERNO invita al ritiro degli emendamenti 23.1, 23.0.1 e 23.0.2, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 23.23, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura.

L'emendamento 23.1 viene ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/854/27/8 e 9, pubblicato in allegato.

Il senatore ROMEO (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 23.0.1, mentre, accettando la riformulazione proposta dal Governo, presenta l'emendamento 23.23 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene posto in votazione e risulta approvato.

Il senatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*), preso atto dell'invito del Governo, ritira l'emendamento 23.0.2 in vista della sua trasformazione in ordine del giorno e ribadisce il suo impegno a favore del rafforzamento delle autorità di bacino distrettuali, che proseguirà anche nel corso dell'esame di futuri provvedimenti, a partire dal disegno di legge di bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'emendamento 24.0.1, che viene ritirato dal senatore POGLIESE (*FdI*).

L'emendamento di coordinamento Coord. 1 resta accantonato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA*

Il PRESIDENTE comunica che è convocata una nuova seduta domani, giovedì 28 settembre 2023, alle ore 9,30.

Le Commissioni riunite prendono atto.

*La seduta termina alle ore 21,35.*

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 854**

(al testo del decreto-legge)

**G/854/16/8 e 9 (già em. 11.1)**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante « disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici » (A.S. 854);

premesso che:

l'articolo 11 consente alle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva dal decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite di 1 milione di euro,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di precisare che gli interventi di cui all'articolo 11 a beneficio delle produzioni viticole riguardino sia l'uva da vino che quella da tavola.

**G/854/25/8 e 9 (già em. 3.44)**

GASPARRI, PAROLI, SILVESTRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

premessi che:

l'articolo 3 del decreto-legge in esame reca interventi sulla disciplina delle licenze per i taxi;

in particolare, il comma 9, che modifica la legge quadro n. 21 del 1992, per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, introduce novelle all'articolo 10 (Sostituzione alla guida), consentendo ai titolari di licenze taxi di ricorrere a sostituti alla guida come seconde guide, in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle già svolte. La disposizione specifica che tale misura è volta a garantire il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità,

impegna il Governo

ad adottare misure volte a prevedere che la possibilità per i titolari di licenze taxi di avvalersi di sostituti alla guida, si determini previa disposizione comunale.

---

### **G/854/26/8 e 9 (già em. 15.0.1)**

PAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

premessi che:

l'articolo 04 decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, stabilisce che « *I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso* »;

con riferimento a tali concessioni, l'articolo 10 del decreto-legge n. 77 del 1989 stabilisce che « *I canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, di cui agli articoli 28 e 29 del codice della navigazione, nonché di zone del mare territoriale, sono determinati in base a criteri fissati con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sono fissati*

*i criteri per la determinazione dei canoni di cui all'articolo 39 del codice della navigazione, all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) e all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nonché quelli relativi ai cantieri navali »;*

*l'articolo 07 del medesimo 5 ottobre 1993, n. 400, stabilisce altresì che « gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso »;*

per quanto riguarda l'aggiornamento dei canoni concessori, in applicazione del criterio di calcolo di cui all'articolo 04 del decreto-legge n. 400 del 1993 (basato sulla media della somma degli indici Istat per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali), dal 1995, l'incremento dei canoni demaniali marittimi è sempre stato contenuto. Si sono, infatti, registrati valori massimi non superiori all'8 per cento (7,35 per cento nel 1996, 5,50 per cento nel 2009 2 7,95 per cento nel 2022);

a fine 2022, invece, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto n. 321 del 30 dicembre 2022, ha fissato a +25,15 per cento l'aggiornamento delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime per l'anno 2023. Tale incremento, aggiungendosi al +7,95 per cento del 2022, ha determinato un aumento dei canoni concessori di oltre 1/3 nell'arco temporale di poco più di un anno;

tale scenario è aggravato dalla circostanza per cui l'aggiornamento annuale dei canoni in base agli indici Istat non viene determinato assumendo come base di calcolo solo la parte del canone unitario corrispondente al minimo determinato dal decreto ministeriale per l'anno precedente ma, piuttosto, sul canone complessivo e maggiore, determinato dalle Autorità di sistema portuali (AdSP),

impegna il Governo

ad adottare misure volte a prevedere un'interpretazione autentica dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in linea sia con il dato letterale della norma medesima, sia – e soprattutto – con l'effettiva ratio della disciplina complessiva, al fine di chiarirne la corretta applicazione, disponendo che l'aggiornamento annuale dei canoni demaniali marittimi si applichi, assumendo come base di calcolo le misure unitarie minime determinate per l'anno precedente ai sensi della normativa vigente e

aggiornate annualmente con decreto ministeriale ai sensi del medesimo articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.

---

**G/854/27/8 e 9 (già em. 23.1)**

DAMIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

premesso che:

l'articolo 23 del decreto-legge in esame reca modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

l'articolo 1 del citato decreto-legge n. 61 del 2023 reca disposizioni in materia di sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi;

il forte consumo, in particolare della risorsa idrica e di energia elettrica, intercorso nel periodo di tempo immediatamente successivo agli eventi alluvionali, a fronte della necessità, da parte della popolazione coinvolta, di ripristinare l'uso dei locali colpiti, nonché la messa in sicurezza e l'igiene degli stessi, impone di intervenire ulteriormente in tale ambito,

impegna il Governo

ad adottare disposizioni volte a prevedere l'introduzione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con proprio provvedimento, di agevolazioni di natura tariffaria, a decorrere dal 1° maggio 2023, a favore delle utenze che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita ad una abitazione e/o sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023.

---

**Art. 3.****3.10 (testo 2)**

GASPARRI, PAROLI, SILVESTRO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, GERMANÀ, MINASI, POTENTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale » con le seguenti: « a eccezionali flussi di presenze turistiche »;*

b) *al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: « Le predette licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze » con le seguenti: « L'ulteriore licenza può essere rilasciata esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenza »;*

c) *al comma 2, sopprimere la parola: « internazionale ».*

---

**3.11 (testo 2)**

DE PRIAMO, SIGISMONDI, POGLIESE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale » con le seguenti: « a eccezionali flussi di presenze turistiche »;*

b) *al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: « Le predette licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze » con le seguenti: « L'ulteriore licenza può essere rilasciata esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenza »;*

c) *al comma 2, sopprimere la parola: « internazionale ».*

---

**Art. 10.****10.14 (testo 3)**

DE CARLO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, GERMANÀ, MINASI, POTENTI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Nelle more della ridefinizione dei requisiti per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004

n. 102 anche alle imprese di acquacoltura, al fine di sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023 da assegnare alle suddette imprese per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del cinquanta per cento, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette somme ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. ».

---

## Art. 11.

### 11.0.27 (testo 2)

DE CARLO, NOCCO, POGLIESE, SIGISMONDI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### « Art. 11-bis.

*(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)*

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori." sono sostituite dalle seguenti: "Le

regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1." »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. ».

#### 11.0.28 (testo 2)

BIZZOTTO, CANTALAMESSA, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, DREOSTO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### « Art. 11-bis.

*(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)*

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori." sono sostituite dalle seguenti: "Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie

cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1.» »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. ».

#### 11.0.29 (testo 2)

DE CARLO, NOCCO, SIGISMONDI, POGLIESE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### « Art. 11-bis.

*(Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)*

1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno o a non oltre 100 metri di una zona umida, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.

1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:

a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione di Ramsar;

b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);

c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

1-*quater*. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-*bis* al fine di svolgere attività diverse dall'attività di tiro." ».

---

### 11.0.30 (testo 2)

POGLIESE, SIGISMONDI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### « Art. 11-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)*

1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1-*bis*. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno o a non oltre 100 metri di una zona umida, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.

1-*ter*. Ai fini dell'applicazione del comma 1-*bis*, sono qualificate zone umide le seguenti:

a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione di Ramsar;

b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);

c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

1-*quater*. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-*bis* al fine di svolgere attività diverse dall'attività di tiro." ».

---

**11.0.31 (testo 2)**

BIZZOTTO, CANTALAMESSA, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 11-bis.***(Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)*

1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1-*bis*. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno o a non oltre 100 metri di una zona umida, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.

1-*ter*. Ai fini dell'applicazione del comma 1-*bis*, sono qualificate zone umide le seguenti:

a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione di Ramsar;

b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);

c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

1-*quater*. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-*bis* al fine di svolgere attività diverse dall'attività di tiro.” ».

---

**Art. 12.****12.0.16 (testo 2)**

MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 12-bis.***(Misure a favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 12, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 140

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al presente articolo, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il provvedimento di valutazione ambientale ai sensi del Titolo III parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 ovvero altro titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti,». ».

---

### **12.0.17 (testo 2)**

FREGOLENT

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **« Art. 12-bis.**

*(Misure a favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al presente articolo, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il provvedimento di valutazione ambientale ai sensi del Titolo III parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 ovvero altro titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti,». ».

---

#### **Art. 14.**

### **14.8 (testo 2)**

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, dopo le parole:* « dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, » *inserire le seguenti:* « dopo le parole: “fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di” sono inserite le seguenti: “incarichi di studio, di consulenza e di” e »;

b) dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, della legge 17 dicembre 1971, n. 11581, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La società garantisce nel proprio ambito lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalla normativa applicabile".

4-ter. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, dopo la lettera b-ter) è aggiunta la seguente:

"b-quater) la restituzione da parte dei soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera dell'indennizzo percepito in applicazione dell'articolo 34-decies, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221." ».

---

## Art. 15.

### 15.5 (testo 3)

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202, nonché dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 aprile 2023, n. 110, l'aggiornamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, previsto dall'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è calcolato sulle misure unitarie individuate dal decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989 ovvero sulla componente fissa del canone di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202. ».

---

## Art. 17.

### 17.12 (testo 2)

POTENTI, MINASI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

« 3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di conversione del presente de-

creto, sono adottati i requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione od interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei. Il costo di installazione dei predetti dispositivi a bordo dei veicoli adibiti a servizi di linea è a carico dei gestori dei medesimi servizi.

3-ter. Per la prosecuzione degli interventi volti all'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica è autorizzata la spesa di 37 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ».

---

## Art. 18.

### 18.0.10 (testo 2)

PAROLI, SILVESTRO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, GERMANÀ, MINASI, POTENTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### « Art. 18-bis.

*(Misure per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili)*

1. Al fine di dare completa attuazione alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4. del PNRR, in materia di sviluppo della produzione di biometano, i valori della tariffa incentivante di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2022, e delle spese ammissibili di cui all'allegato I del medesimo decreto sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Al fine di garantire una maggiore efficienza nelle dinamiche di offerta nell'ambito dei meccanismi d'asta e registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2019, all'articolo 9, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 le parole: “di nuova realizzazione”, ovunque ricorrano, sono soppresse. ».

---

**Art. 21.****21.0.15 (testo 2)**

DE CARLO, SIGISMONDI, POGLIESE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 21-bis.***(Riequilibrio finanziario dei comuni interessati da eventi sismici)*

1. I comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche e integrazioni e che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis e ss. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono comunicare, entro il 31 dicembre 2023, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

2. Entro il 31 marzo 2024 gli enti di cui al comma 1 presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dalla adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. L'esercizio della facoltà di riformulazione di cui al comma 1 sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

4. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, infine, il seguente comma:

*3-bis.* La facoltà di cui al comma 1 è applicabile al maggiore avanzo emergente dal rendiconto 2022 dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche e integrazioni, determinato, indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato nella determinazione del FCDE, dalla differenza tra il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2021 sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2022 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel rendiconto 2022 de-

terminato nel rispetto dei principi contabili. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata a decorrere dall'esercizio 2024 solo dagli enti di cui al periodo precedente che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* e seguenti del Dlgs 267/ 2000 in data antecedente all'applicazione delle norme sull'armonizzazione contabile ed il cui risultato di amministrazione risulti peggiore di quello atteso nell'ultimo anno del piano in ragione dell'accantonamento dell'FCDE. ».

---

### Art. 23.

#### 23.23 (testo 2)

ROMEO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

« 1-*bis*. Le risorse del fondo di cui all'articolo 14-*quinquies*, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, per un importo pari a 115 milioni di euro per l'anno 2025 e a 120 milioni di euro per l'anno 2026, sono assegnate ai comuni colpiti da eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023, in proporzione alla quantificazione dei danni subiti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e dell'autorità politica delegata per protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di riparto delle somme di cui al primo periodo, tenendo conto della quantificazione dei danni subiti e sulla base dei fabbisogni individuati dal Commissario delegato e comunicati al Dipartimento della Protezione civile ai fini della valutazione di congruità. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e dell'autorità politica delegata per protezione civile, sono stabilite le somme assegnate ai singoli comuni.

1-*ter*. Al fine di garantire tempestività agli interventi di cui al comma 1-*bis*, le regioni, sulla base degli importi assegnati con il decreto di cui all'ultimo periodo del comma 1-*bis*, possono anticipare le somme di cui al predetto decreto. In tal caso i comuni provvedono alla restituzione di quanto anticipato, a valere sulle somme assegnate con il citato decreto di cui all'ultimo periodo del comma 1-*bis*.

1-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».